Universiteit Utrecht

Facoltà di Studi Umanistici
(*Faculteit Geesteswetenschappen*)

Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica
(*Master Vertalen; Track: Vaktalig Vertalen Nederlands-Italiaans*)

Prova Finale

LA TRADUZIONE GIURIDICA COME MEDIAZIONE CULTURALE

Traduzione e commento della legge olandese sull'eutanasia

Laureanda:
Maria ZUDÈ – 6309216

Relatore:
Chiarissimo Prof. Gandolfo CASCIO

Correlatore:
Chiarissimo Prof. Reinier SPEELMAN

Anno Accademico 2017–2018

RINGRAZIAMENTI

Grazie. Una parola tanto piccola quanto forte, di cui a volte dimentichiamo l'importanza. Giunta alla fine di questo percorso, vorrei fermarmi un istante a ringraziare tutte le persone che ne hanno fatto parte, credendo in me, sostenendomi nei momenti più difficili e contribuendo a rallegrare i più felici.

Grazie, quindi,

al mio relatore, Gandolfo Cascio, e al mio correlatore, Reinier Speelman, per avermi guidata durante questo anno di crescita – personale e accademica – e per il sostegno accordatomi nella stesura della presente tesi, spronandomi al contempo a essere autonoma;

alla mia famiglia, il mio porto sicuro e punto di riferimento ovunque il mio percorso mi conduca; grazie per credere in me, sempre, motivandomi a dare il massimo e appoggiandomi in ogni mia scelta: se sono giunta fin qui, lo devo a voi;

a Benedetta, per esserci sempre e capirmi come nessun altro sa fare;

a Beatrice, Giulia e Cristina, lontane fisicamente, eppure più vicine che mai, la mia dose quotidiana di dolcezza, follia e affetto; perché senza di voi, che con la vostra amicizia portate sapore e colore alle mie giornate, questi ultimi anni sarebbero stati "insipidi" e gli anni a venire "scoloriti";

a tutti i miei amici – vecchi e nuovi, vicini e lontani – per volermi bene, ognuno a modo suo, perché la felicità dei traguardi raggiunti diventa tangibile solo quando condivisa.

INDICE

Introduzione……..…4

SEZIONE I: QUADRO TEORICO SULLA TRADUZIONE GIURIDICA

Capitolo I – Lingua e diritto: una tipologia di comunicazione specialistica…….……...7

I.1. *Language for Specific Purposes* (LSP)…….7

I.2. La funzione prescrittiva…….8

I.3. *Law as a culture-bound discipline*: l'aspetto della diversità sistemica….....9

Capitolo II – Il testo giuridico: aspetti e problematiche traduttive…….....11

II.1. Fattori intratestuali……...……...11

II.1.1. Grado di standardizzazione…….…….....11

II.1.2. Terminologia e fraseologia……..…….....12

II.1.3. Il livello morfosintattico e la macrostruttura del testo…….....17

II.2. Fattori extratestuali……...……..19

II.2.1. Funzione del testo giuridico…...……...…….....19

II.2.2. Ordinamento giuridico, contesto e co-testo……....20

II.2.3. Situazione giuridica, diritto applicabile e *status* giuridico del testo.....21

Capitolo III – Metodi e strategie traduttive proposti dalla letteratura…….....……..25

III.1. Approccio funzionalista e scopo della traduzione……..…….....25

III.2. Strategia estraniante o addomesticante?.....27

III.3. Il principio dell'equivalenza nella traduzione giuridica.……..……...30

III.4. La traduzione dei *realia* giuridici: strategie per far fronte alla *terminological-conceptual incongruity*……...……...33

III.5. Riflessione sulla riaffermazione della traduzione giuridica come atto comunicativo *completo* e *complesso*.…….…….....38

Capitolo IV – Presentazione del casus…….40
IV.1. Testi selezionati per la traduzione……...40
IV.2. Strategia traduttiva……..…….....41

Capitolo V – Traduzione……..……...45
V. 1. Testo normativo……..……..…….....45
V.1.1. Testo legislativo di riferimento……..45
V.1.2. Rimandi ad altri testi normativi……63
V.2. Testi informativi ……...73
V.2.1. Testo informativo contenente i punti chiave della legge……....73
V.2.2. Testi informativi-esplicativi sulle istanze di fine vita impostati sulla formula *domanda-risposta*……...80

Capitolo VI – Commento traduttologico..……...91
VI.1. Commento alla traduzione del testo normativo……..91
VI.2. Commento alla traduzione dei testi informativi……...99

Conclusioni……...106

Bibliografia……...108

Sitografia……...111

INTRODUZIONE

> *The translator is first and foremost a mediator* between two parties for whom mutual communication might otherwise be problematic – and this is true of the translator of patents, contracts, verse or fiction just as much as it is of the simultaneous, who can be seen to be mediating in a very direct way (Hatim e Mason 1990, in Katan 1997: 2; corsivo mio).

Negli ultimi anni, a causa dell'inarrestabile processo di globalizzazione a livello culturale ed economico, la traduzione è entrata a far parte della quotidianità di ciascuno di noi, tanto che ormai la diamo per scontata, senza renderci conto che gran parte dei testi che ci circondano (si pensi non solo al testo scritto, ma anche alle produzioni audio-visive) è a noi fruibile in quanto risultato di un processo traduttivo. D'altro canto, spesso si tende a pensare alla traduzione come a un esercizio stilistico e intellettuale confinato alla sfera letteraria, dimenticandosi del suo carattere prettamente pratico-comunicativo che si potrebbe far rispondere alla massima "di necessità, virtù"; la pratica traduttiva e interpretativa è nata infatti in risposta a esigenze comunicative concrete, inizialmente legate ai primi scambi commerciali e contatti tra i diversi popoli e le diverse culture. In questo senso, oggi più che mai, si auspica un "ritorno alle origini", al fine di riscoprire la pratica traduttiva nella sua essenza originaria ovvero alla luce del suo scopo primario: rendere possibile la comunicazione mediando tra culture diverse.

In una società sempre più globalizzata, dove l'eterogeneità spesse volte tende verso l'omogeneità, la mediazione è all'ordine del giorno, andando a toccare tutti gli aspetti del quotidiano e interessando tutti i campi del sapere. Tra questi ultimi rientra il diritto, disciplina che regola e al contempo plasma la realtà giuridica dell'individuo così come i suoi rapporti con l'altro all'interno della sfera legale. Nella presente tesi ci si è proposti di guardare alla traduzione giuridica nella sua accezione più primitiva e autentica, ossia come a uno strumento di mediazione e scambio tra diverse culture giuridiche. Con questo proposito, si è scelto di trattare la tematica delle istanze di fine vita per la sua attualità e controversia, fonte di grande dibattito e scambio di opinioni a livello internazionale. Tale tematica vede Paesi Bassi e Italia su due fronti opposti: da un lato troviamo infatti una legge ormai collaudata a favore dell'eutanasia (volontaria, sia attiva che passiva) che rispecchia la volontà nazionale in materia, dall'altro una legge che

regola solo parzialmente la pratica eutanasica (volontaria, solo passiva), dettata dalla riluttanza della legislatura a garantirne il riconoscimento giuridico completo e da un'opinione pubblica divisa al riguardo. Più nello specifico, è interessante notare come i Paesi Bassi siano stati i primi in ambito europeo a legalizzare e disciplinare la pratica medica dell'eutanasia – intesa come eutanasia *attiva* volontaria o suicidio assistito – proponendo un modello legislativo "funzionale agli interessi" del paziente ed "equilibrato nelle scelte di metodo" (cfr. Demurtas 2010: 82) tramite la legge del 12 aprile 2001[1]. In Italia, una prima disciplina in materia arriva 16 anni più tardi, con la legge del 22 dicembre 2017[2] recante le disposizioni anticipate di trattamento, tramite la quale il legislatore ha però provveduto a regolamentare la sola eutanasia *passiva* volontaria, intesa come sospensione dell'accanimento terapeutico; nel frattempo, restano fermi in parlamento i disegni di legge che prevedrebbero la regolamentazione dell'eutanasia attiva volontaria. Tali disegni potrebbero trarre beneficio da una riscrittura sul modello di una legge straniera che ha ormai superato a pieni voti la fase di collaudo. Riconoscendo quindi il valore paradigmatico della legge olandese, si è scelto di fornirne all'interno della presente tesi una traduzione in italiano – realizzata all'insegna della chiarezza e dell'informatività e corredata da testi informativo-esplicativi, anch'essi tradotti dal neerlandese – il cui obiettivo è rendere possibile una conoscenza di prima mano, imparziale e quanto più esaustiva possibile, del testo legislativo nella sua interezza. Diviene così evidente come, in una realtà in cui le diverse culture si guardano a vicenda, la traduzione del testo giuridico assuma quel valore di mediazione culturale che, come si è detto, è lo scopo ultimo e l'essenza stessa dell'atto traduttivo.

Avendo inquadrato la tematica generale della tesi, si procederà ora a chiarirne la struttura, le finalità e il metodo. Il format proposto prevede la suddivisione in due macro-sezioni, in linea con i due obiettivi della tesi: nei primi tre capitoli si sviluppa l'obiettivo prettamente tecnico-teoretico che consiste nel tentativo di ridefinire la traduzione giuridica come atto comunicativo che si colloca in un determinato contesto situazionale (caratterizzato da particolari fattori sia intra- che extratestuali) ed è finalizzato alla

[1] Legge 12 aprile 2001, *Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding*, pubblicata in *Stb.* del 26 aprile 2001, n. 194, e consultabile presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2014-02-15.
[2] Legge 22 dicembre 2017, n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, pubblicata in G.U. Serie Generale del 16 gennaio 2018, n. 12, e consultabile presso http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg.

mediazione tra diverse culture giuridiche; negli ultimi tre capitoli si dà invece spazio ad un obiettivo più pragmatico (ossia legato alla prassi traduttiva vera e propria) di mettere a disposizione del legislatore italiano e del lettore interessato ad approfondire l'argomento una traduzione ragionata e debitamente commentata di una serie di testi attinenti alla sfera giuridica olandese (sia normativi che informativo-esplicativi). Nella prima sezione, quindi, il metodo impiegato è quello della riflessione teorica argomentata su diversi aspetti e problematiche legati alla traduzione giuridica; nella seconda sezione, invece, per il raggiungimento dell'obiettivo pragmatico, il metodo adottato è quello della traduzione, eseguita in linea con una determinata strategia traduttiva debitamente esposta e commentata. Il tutto è sviluppato tenendo a mente quello che è il quesito di fondo che ha dato spunto all'intera tesi: come tradurre quando l'obiettivo è la mediazione culturale e lo scambio di conoscenze nella sfera giuridica?

CAPITOLO I

Lingua e diritto: una tipologia di comunicazione specialistica

> Bold claims have been made about legal translation. It has been described as a category in its own right (Weston 1991: 2, Gémar 1995b: 143-154, Garzone 2000: 395) and as "the ultimate linguistic challenge" combining the inventiveness of literary translation with the terminological precision of technical translation (Cairns & McKeon 1995, Gémar 1995 e Pelage 2000, in Harvey 2002: 177).

Nel mondo della traduzione e, in particolare, all'interno della sfera della traduzione specialistica, la traduzione giuridica viene spesso vista come una categoria a sé stante, alla quale viene riconosciuta una posizione di prestigio sulla base di una serie di presupposti formulati esclusivamente a suo riguardo. Ma fino a che punto si tratta di presupposti realmente "esclusivi"? In quale misura il linguaggio giuridico si differenzia dagli altri linguaggi specialistici?

I.1. Language for Specific Purposes

Generalmente, il linguaggio giuridico viene classificato come un "linguaggio per scopi specifici" – *language for specific purposes* (LSP), a cui ci si riferisce più comunemente con le diciture "lingua speciale" e/o "linguaggio specialistico" – proprio delle situazioni comunicative che coinvolgono gli specialisti del settore legale: «legal language [can be defined] as special-purpose communication between specialists» (Šarčević 1997, in Harvey 2002: 178). Prendendo per buona questa definizione, il linguaggio giuridico non apparirebbe diverso da altri tipi di linguaggi specialistici, intesi come «forme di comunicazione che nascono in ambiti di alta specializzazione (tra specialisti, appunto), e che in quegli ambiti sono usate nella loro interezza» (cfr. Gualdi 2009): così come esso sta alla sfera legale, altri linguaggi specialistici stanno ad altri domini e campi del sapere. Adottando questa prospettiva, tuttavia, si escluderebbero tutte quelle situazioni comunicative attinenti all'ambito giuridico in cui è necessariamente coinvolta la persona comune, situazioni che corrispondono alla prassi più che all'eccezione. Lo scopo primario del linguaggio giuridico è infatti quello di dare forma alle norme a cui è sottoposta una

determinata comunità, alle situazioni giuridiche in cui si trovano i suoi cittadini e agli accordi che questi ultimi stipulano tra di loro, e non può pertanto essere relegato allo *status* di linguaggio specialistico "di nicchia", fuori dalla portata (e dalla realtà quotidiana) della persona comune. È quindi necessario ricordare (e riaffermare) che cosa veramente si intenda per *LSP* nel caso del linguaggio giuridico: il suo "scopo specifico" consiste nel rendere l'atto comunicativo possibile ed effettivo non solo in ambiti caratterizzati da un alto grado di specializzazione, come spesso viene erroneamente assunto, ma in qualsiasi situazione comunicativa attinente alla sfera legale. Per questo motivo, il linguaggio giuridico (così come la maggior parte dei linguaggi specialistici) si stratifica "verticalmente" su più dimensioni in base alla situazione comunicativa in cui viene utilizzato: dagli atti comunicativi intersettoriali, autoritari o meno, tra gli specialisti del settore giuridico (*vakinterne communicatie*); all'interazione tra specialisti del settore e non-specialisti, ovvero persone comuni (*vakinterne>vakexterne communicatie*); allo scambio comunicativo tra non-specialisti (*vakexterne communicatie*); e, infine, alla comunicazione tra specialisti del settore legale e specialisti di altri settori (*transdisciplinaire communicatie*) (cfr. Sauer 1992: 175). Il vero presupposto alla base della natura del linguaggio giuridico è quindi la costante interazione osmotica tra la sfera giuridica "più astratta", che coinvolge principalmente l'autorità e gli specialisti del diritto, e la sua "applicazione pratica" nella quotidianità della persona comune.

I.2. La funzione prescrittiva

Tenendo a mente quanto detto nel paragrafo precedente, pare opportuno sfatare il mito dell'assoluta prescrittività attribuita al linguaggio giuridico sulla base del presupposto che il *legal discourse* produca effetti legali in qualsiasi circostanza e che sia l'unico linguaggio (specialistico) a farlo. Gli atti linguistici in ambito giuridico, infatti, hanno natura prescrittiva unicamente nel caso in cui la situazione comunicativa all'interno della quale sono stati prodotti abbia carattere autoritativo e, pertanto, possano scaturire da essa degli effetti legali. In altre parole, la prescrittività del linguaggio giuridico non è assoluta, ma dipende dalla situazione comunicativa e, nello specifico, dalla funzione ricoperta dal testo (scritto o orale) che viene prodotto in tale situazione.

La funzione di un documento legale (e, in generale, di un qualsiasi documento):

> depends not on its inherent nature but on the communicative situation. […] In legal as in other forms of communication, pragmatic considerations are the most reliable way of determining function (Harvey 2002: 179).

Ciò significa che, dato un determinato testo in ambito giuridico, a seconda della situazione comunicativa in cui si colloca, esso potrà avere funzione prescrittiva (talvolta con delle sfumature espressivo-persuasive), descrittivo-informativa o contenere in sé entrambe le funzioni (*hybrid texts*) (cfr. Harvey 2002: 179). Inoltre, è importante rammentare che «the prescriptive function is not absent from other special-subject area» (Harvey 2002: 179). Infatti, per quanto il contesto giuridico sia costellato da situazioni comunicative esemplari in cui il testo assume una funzione prescrittiva, tale funzione può essere ritrovata anche in altre aree specialistiche; ad esempio, hanno funzione prescrittiva tutti i manuali di istruzioni per il montaggio e l'utilizzo di diversi utensili e apparecchiature, dagli elettrodomestici all'attrezzatura medica (cfr. Harvey 2002: 179).

I.3. Law as a culture-bound discipline: l'aspetto della diversità sistemica

Infine, per quanto la specificità culturale – *culture-boundedness* o *systeemgebondenheid*; (cfr. De Groot 1996: 8 ss.), intesa come diversità sistemica che separa le diverse culture giuridiche e i rispettivi linguaggi – sia un tratto distintivo della lingua del diritto, essa si può riscontrare anche in altri linguaggi, più o meno specialistici, che non sono stati sottoposti a un processo di standardizzazione e non presentano dunque *référents opératoires universels* (Pelage 2000, in Harvey 2000: 179). In altre parole:

> [l]aw is certainly unusual in being system-bound but is not unique in this respect […] nor are culture-bound concepts specific to the field of law: they […] crop up in all fields of knowledge which have not been completely standardized (Harvey 2002: 180).

È infatti possibile imbattersi nei cosiddetti termini *culturospecifici* o *culture*-bound, la cui denotazione e/o connotazione sono legate a una determinata realtà culturale – motivo per cui è consuetudine designarli anche con il vocabolo latino *realia* – non solo in campo giuridico, ma in tutte le aree della nostra vita che non rispondono a dei principî universali (al contrario, ad esempio, della matematica o della fisica), ma che subiscono la costante

e inevitabile influenza della cultura (cfr. Harvey 2002: 179 s.). Ciò a cui bisogna però prestare particolare attenzione quando si ha a che fare con i *realia* giuridici, è la loro interpretazione: l'errata interpretazione di un termine *culture-bound* attinente alla sfera del diritto potrebbe non solo compromette la comprensione del(/-i) soggetto(/i) coinvolto(/-i) in una determinata situazione comunicativa attinente alla sfera giuridica, ma anche avere delle implicazioni più o meno gravi a livello legale in base alla natura dello scambio comunicativo (in corso o futuro) che si basa su questo errore interpretativo.

CAPITOLO II

Il testo giuridico: aspetti e problematiche traduttive

La traduzione dei testi attinenti all'ambito giuridico può essere affrontata partendo dall'analisi del testo giuridico su vari livelli e prendendo in esame il carattere inclusivo della sfera legale, che comprende e regola gli aspetti più disparati della nostra vita. I principali fattori che incidono sulla traduzione dei testi giuridici possono essere divisi in fattori intratestuali ed extratestuali o, anche, pragmatici; i primi riguardano il livello di standardizzazione e gli aspetti linguistico-strutturali propri del testo giuridico, mentre i secondi comprendono la funzione, lo scopo e lo *status* giuridico tanto del testo di partenza quanto della traduzione, l'ordinamento e il contesto giuridico di riferimento e il diritto che si applica.

II.1. Fattori intratestuali

II.1.1. Grado di standardizzazione

Quando ci si appresta ad analizzare un testo giuridico, in una prima fase può essere utile cercare di definire la tipologia testuale con cui si ha a che fare. Naturalmente, è possibile classificare le diverse tipologie di testi giuridici basandosi su una miriade di aspetti diversi, sia intratestuali, focalizzandosi in particolare sul livello di standardizzazione del testo, sia extratestuali, in base alla funzione e allo *status* giuridico del testo, all'ordinamento giuridico di riferimento e al diritto applicabile (vedi sezione II.2.).

Analizzando la maggiore o minore fissità dei testi giuridici è possibile suddividerli tra «quelli all'insegna di una forte standardizzazione (a prescindere da quale livello: macrotestuale, lessicale, terminologico, morfosintattico)» (Rega 2006: 401) e «quelli che non presentano tale tipo di standardizzazione pur trattando una materia giuridica (e quindi non soltanto la dottrina, ma anche l'articolo in rivista o quotidiano, il contributo accademico, addirittura opuscoli informativi […])» (*ibidem*). A questo proposito è interessante osservare come la letteratura sulla traduzione giuridica prediliga lo studio dei testi caratterizzati da un'elevata standardizzazione, sia a livello macrotestuale sia a livello lessico-terminologico e morfo-sintattico, in quanto, proprio in virtù della loro ripetitività, che scaturisce dal legame con la tradizione, rendono possibile una più facile

sistematizzazione delle problematiche proprie dei livelli sopraccitati nonché l'individuazione di un approccio risolutivo delle stesse. Al contrario, i testi giuridici non standardizzati, tra cui rientrano i contributi più o meno contemporanei in materia giuridica, dato il loro carattere di novità e sincronicità, risultano difficili (se non impossibili) da sistematizzare, motivo per cui vengono generalmente esclusi dagli studi sul linguaggio e la traduzione in campo giuridico – sebbene non solo costituiscano una preziosa e valida fonte di materiale, ma consentirebbero anche di superare l'attaccamento al passato e alla tradizione propri della sfera legale, per ridefinire e rimodellare la lingua del diritto all'insegna della chiarezza e della comprensibilità.

II.1.2. Terminologia e fraseologia

Gli aspetti più studiati nella letteratura sulla traduzione giuridica sono stati indubbiamente la terminologia e la fraseologia giuridica, quasi certamente perché si tratta dei due aspetti di più facile individuazione, per cui è possibile delineare una serie di strategie traduttive applicabili ogniqualvolta si incontri un termine o un'unità fraseologica attinenti alla sfera giuridica (mentre risulta decisamente più difficile stabilire dei criteri traduttivi più o meno fissi che riguardino altri aspetti testuali, quali la sintassi o la morfologia).

Il primo elemento distintivo del linguaggio giuridico è la sua natura "aperta" ossia in costante osmosi con il linguaggio comune dal quale prende in prestito termini e al quale ne cede altrettanti, dando vita a scambi terminologici continui in entrambe le direzioni (cfr. Snel Trampus 1991: 194 e Belvedere 1994, in Ralli 2009). La diretta conseguenza di questi scambi è che, dato un termine, esso potrà appartenere ad entrambi i linguaggi – giuridico e comune – assumendo significati denotativi e/o connotativi diversi e usi più o meno tecnici. In altre parole:

> [...] many words appear in ordinary speech before importation into the discourse of the law. Many also make the return journey or even a single journey starting from legal language to the ordinary vocabulary. […] in crossing over in either direction [legal language ↔ natural language] words and phrases undergo semantic transformation (Phillips 2003, in Chromá 2011: 37).

Durante il processo traduttivo è dunque importante analizzare attentamente il contesto in cui appare un determinato termine, per poter distinguere quali termini siano stati mutuati dal linguaggio comune, acquisendo un significato differente nel linguaggio giuridico (o viceversa) o in un determinato contesto normativo, quali siano da considerarsi prettamente giuridici e quali, infine, siano appartenenti all'uso comune e non-tecnico (cfr. Ralli 2009).

Oltre che con il linguaggio comune, la terminologia giuridica si interseca con le terminologie proprie di altre discipline e campi del sapere nel momento in cui i diversi aspetti di questi ultimi vengono regolamentati dal punto di vista giuridico (cfr. Snel Trampus 1991: 195); il linguaggio giuridico è quindi caratterizzato da una forte interdisciplinarità, conseguenza della sua costante interazione con *altri linguaggi specialistici* che dà vita al fenomeno della cosiddetta "doppia specializzazione linguistica" (*doppelte Fachsprachlichkei*) dei termini (cfr. Soffritti 2002, in Rega 2006: 417), secondo cui i termini che vengono mediati da altre discipline, in aggiunta all'uso specialistico all'interno del settore di appartenenza, assumono un nuovo uso specialistico a livello normativo.

In generale, dunque, una delle funzioni primarie del linguaggio, a servizio della funzione comunicativa, è la funzione descrittiva: il linguaggio rende infatti possibile la descrizione della realtà circostante, già esistente, e di tutte le realtà che si vanno creando, fungendo da strumento referenziale ed espressivo. Lo stesso può essere affermato in riferimento ai linguaggi specialistici, il cui livello di specializzazione non è altro che una conseguenza diretta dell'esigenza di facilitare la comunicazione all'interno di un determinato settore permettendo l'esatta identificazione e descrizione degli elementi che lo costituiscono. Rapportando questa riflessione al linguaggio giuridico si può quindi affermare che, in quanto linguaggio specialistico proprio del settore legale, esso debba essere in grado di definirne tutti gli aspetti, consentendo l'esatta formulazione di tutti i concetti appartenenti al sistema giuridico in essere – a cui è indissolubilmente legato – e identificandone i soggetti, gli istituti e i negozi. Ne consegue che terminologia e fraseologia giuridiche variano a seconda della cultura giuridica di riferimento (cfr. Wiesmann 2011) a cui debbono dare espressione, motivo per cui lo stesso termine può identificare realtà giuridiche differenti ed esprimere concetti legali diversi in base al sistema giuridico a cui si rifà: in questo senso, molti termini strettamente giuridici sono

culture-bound, ossia culturalmente determinati, motivo per cui si può parlare di *realia giuridici* o (*rechts)realia* (cfr. Snel Trampus 1991: 196). In altre parole, si tratta di termini giuridici indissolubilmente legati alla realtà giuridica che li ha prodotti, i quali devono essere interpretati alla luce di quest'ultima (cfr. Ralli 2009). In questo senso i termini che identificano determinati istituti, soggetti o negozi giuridici sono caratterizzati da un alto grado di determinatezza, da una corrispondenza biunivoca tra significante e significato che costituisce la generale monoreferenzialità del lessico giuridico.

A questa corrispondenza biunivoca si contrappone l'indeterminatezza di molti altri termini ed enunciati giuridici – mirata principalmente a facilitare la più o meno costante ridefinizione dei concetti giuridici da essi espressi con il passare del tempo e il mutare delle norme (cfr. Belvedere 2000, in Wiesmann 2011) – affiancata da un alone di incertezza riguardo il loro utilizzo. L'indeterminatezza si manifesta, oltre che nella (risaputa) vaghezza delle formulazioni, nei molti casi di sinonimia, omonimia e polisemia (cfr. Chromá 2011). Per quanto riguarda la variazione sinonimica, al fine di cogliere le differenze d'uso di determinati sinonimi o varianti ortografiche che esprimono lo stesso concetto, sarà necessario guardare alle convenzioni linguistiche affermatesi nel corso del tempo (ciò che viene comunemente preferito dai soggetti coinvolti nella comunicazione specialistica) all'interno della dottrina e della giurisprudenza nonché al contesto comunicativo; anche nel caso di termini omonimi e polisemici, sarà fondamentale concentrarsi su quest'ultimo aspetto, affidandosi alle coordinate contestuali generali (ramo del diritto e campo d'applicazione) e puntuali (il documento normativo in questione che si occupa di attribuire una determinata denotazione e/o connotazione al termine altresì dubbio, stabilendone l'applicazione all'interno del testo) (cfr. Ralli 2009). Se si desidera comprendere a fondo il significato di un dato termine giuridico è quindi impossibile considerarlo come un'unità a sé stante, ma è strettamente necessario calarlo nel contesto di appartenenza, analizzandone l'applicazione a livello sia extra- che intratestuale. Per quanto riguarda invece la vaghezza propria di molti enunciati del diritto, data la sua importanza retorica e funzionale, è fondamentale che il traduttore non si cimenti nel tentativo di interpretarla e disambiguarla, ma si assicuri di mantenere il carattere di indeterminatezza presente nell'originale: «ambiguity is viewed not [as] a defect but as an inherent feature which should be retained in translation» (Posner 1988 e Jolicoeur 2000, in Harvey 2002: 181).

Tuttavia, pretendere che il traduttore possa prescindere, anche solo per un istante, dall'atto interpretativo che permette la comprensione del testo gettando le basi per la successiva traduzione, significa fingere che ciò sia effettivamente possibile; è infatti utopico pensare che un qualsiasi processo traduttivo possa essere svincolato da una previa interpretazione del testo di partenza in ogni sua parte, interpretazione che avviene nel momento stesso in cui si procede con la lettura del testo. Anche nel caso della deliberata resa della vaghezza insita in determinate espressioni è dunque importante ricordare che:

> […] if legal translators are truly "text producers" engaged in a dynamic relationship with both sender and receiver, they will inevitably have to tackle questions of interpretation. […] If translators have a solid grounding in law and interact with both sender and receiver, they should be equipped to interpret the text as producer/receivers. This proactive role is not incompatible with the technique of deliberate ambiguity: indeed, it requires interpretation to identify ambiguity, decide it is deliberate, and choose to retain it in the translation (Harvey 2002: 182).

All'appurata eterogeneità e specificità della terminologia giuridica – ricca di termini comuni che hanno subito una ridefinizione semantica e/o d'uso o mutuati con il loro significato originario, di termini provenienti da altre discipline, di termini *culture-bound* e di varianti sinonimiche, omonimiche e polisemiche – contribuiscono (cfr Ralli 2009 e Wiesmann 2011): neologismi (che nascono dalla necessità di esprimere nuove realtà giuridiche o la ridefinizione di quelle esistenti); latinismi/brocardi e forestierismi (tra cui, nel caso del linguaggio giuridico italiano, spiccano i francesismi e, più di recente, gli anglicismi); arcaismi; acronimi e abbreviazioni.

Passando ad analizzare più nella fattispecie la fraseologia giuridica, essa è soggetta a norme e convenzioni che si traducono in espressioni formulaiche più o meno fisse (cfr. Wiesmann 2011). Tali formule sono preferite ad alternative potenzialmente sinonimiche per merito del loro uso linguistico convenzionale, della loro individuabilità e inequivocabilità garantite da anni di tradizione linguistica giuridica e dalla loro capacità di «fornire la maggiore quantità di informazioni possibile» «col minimo sforzo linguistico» (cfr. Rega 2006: 412).

Come viene ricordato al lettore all'interno della prefazione del *Formulario di procedura civile* italiano:

> [l]a tecnica del diritto è nata del resto, con le formule; e delle formule si alimenta, nel mondo dei negozi come in quello dei giudizi. Esse sono le mediatrici del diritto che si fa concreto, fra le regole ed il "caso". E proprio da esse dipende che la regola arrivi fino al caso, senza aberrazioni perniciose e senza difficoltà scoraggianti (Berri *et al.* 1999, in Rega 20016: 411).

Alcuni esempi di formule fisse di facile individuazione sono i cosiddetti *brocardi* di derivazione latina – come *pro forma* (locuzione avverbiale che indica una mera formalità) o *habeas corpus* (locuzione utilizzata per indicare l'inviolabilità delle libertà personali del cittadino) (cfr. *Vocabolario Treccani online*) – ormai radicati nella cultura giuridica internazionale, tanto che una loro traduzione letterale non sarebbe considerata accettabile poiché priva dei caratteri di convenzionalità e di specificità biunivoca con il concetto giuridico identificato. Lo stesso vale per le diciture fisse proprie del linguaggio giuridico scritto che si basano su determinate formulazioni normative preesistenti all'interno dell'ordinamento in questione, come ad esempio la dicitura "non trasferibile" indicata sugli assegni aventi un importo superiore ai mille euro la quale, riferendosi alla "clausola di non trasferibilità", non può in alcun caso essere sostituita dalla dicitura "intrasferibile" (cfr. Wiesmann 2011) o l'espressione fraseologica "impugnare una sentenza", dove il verbo "impugnare" fa riferimento al rimedio giuridico dell'"impugnazione" (proprio del diritto processuale italiano) ed è pertanto insostituibile. Altre formule fisse, che costituiscono il gruppo più folto, sono puramente convenzionali e dettate dal tradizionalismo e conservatorismo propri del linguaggio giuridico di cui è un esempio l'espressione formulaica «con la diligenza del buon padre di famiglia» (Ralli 2009). Infine, un esempio di formula rituale giuridica appartenente all'oralità è invece il giuramento che i testimoni sono tenuti a pronunciare quando depongono in giudizio: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» (ai sensi dell'articolo 497 del Codice di procedura penale italiano; cfr. Codice di procedura penale). Per quanto riguarda la traduzione delle espressioni formulaiche in campo giuridico, a parte per i pochi casi in cui le formule trovano una corrispondenza nella lingua d'arrivo, risulta estremamente difficile riformulare il testo di partenza «in

modo che la lingua di partenza non s'imponga su quella d'arrivo» (Rega 2006: 417) e mantenendo l'alto grado informativo dell'espressione di pari passo con la sua formulazione compatta e convenzionale.

Oltre che di espressioni formulaiche generalmente invariabili, il linguaggio giuridico è ricco di espressioni fraseologiche ritenute convenzionali perché consolidatesi nel corso del tempo, le quali tuttavia non sono altro che tecnicismi collaterali. Si tratta, infatti, di collocazioni stereotipiche «non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica» (Serianni 1989, in Ralli 2009). Alcuni esempi di tecnicismi collaterali in ambito legale sono forniti dalle collocazioni "pronunciare una sentenza" (preferito a "emettere una sentenza") o "sbrigare/espletare una pratica" (al posto di "eseguire una pratica"). La frequenza e la stabilità con cui una determinata collocazione viene preferita ad un'altra dipendono dal contesto, dalla tipologia testuale in questione e dal registro. Sullo stesso livello dei tecnicismi collaterali si collocano le dittologie sinonimiche, espressioni perlopiù binomiali e talvolta multinomiali in cui si ha la giustapposizione di elementi simili dal punto di vista semantico, ossia di "sinonimi o quasi sinonimi" (cfr. definizione di "dittologia" in *Vocabolario Treccani online*), per veicolare un unico concetto; ne è un esempio l'espressione dittologica "in nome e per conto di" (cfr. Ralli 2009). Esattamente al pari dei tecnicismi collaterali, nemmeno nel caso delle dittologie ci si trova dinnanzi a costrutti necessari all'esigenza comunicativa, ma a uno stratagemma volto a rafforzare il concetto espresso. Ne consegue che, durante il processo di traduzione, non sarà necessario riportare fedelmente tali espressioni dittologiche, che potranno invece essere semplificate o sostituite con espressioni con un maggior grado di convenzionalità nella lingua d'arrivo senza compromettere la trasmissione del messaggio né la sua efficacia.

II.1.3. Il livello morfosintattico e la macrostruttura del testo

A livello morfosintattico, le lingue speciali si distinguono per una generale semplificazione dei costrutti rispetto al linguaggio comune e una diversa distribuzione e frequenza degli stessi (si veda ad esempio la tendenza alla nominalizzazione e alle dislocazioni verbo-soggetto), nonché per la presenza di costrutti che, secondo le convenzioni linguistico-grammaticali del linguaggio comune, sarebbero da considerarsi agrammaticali (come l'eliminazione dell'articolo) (cfr. Martin e Ten Pas 1991: 368).

All'interno della letteratura sulla traduzione giuridica, le riflessioni riguardanti il livello morfosintattico dei testi giuridici e la sua resa traduttiva sono decisamente inferiori rispetto agli svariati contributi incentrati sulla traduzione della terminologia giuridica. Il motivo è da ricercarsi nella variabilità (intesa come "minore fissità") della morfosintassi giuridica, la quale si sottopone molto più difficilmente a quel processo di standardizzazione che invece caratterizza terminologia e fraseologia giuridiche, rendendo difficile l'identificazione delle tendenze morfosintattiche dei diversi testi giuridici e la formulazione di direttive per quanto riguarda la loro traduzione.

Tuttavia, è proprio in questo livello che è talvolta possibile «recuperare la dimensione "acculturata" della traduzione» (Rega 2006: 406), stilando un testo che sfoggi lo stile della lingua d'arrivo e, quando possibile, si attenga alle tendenze redazionali e morfosintattiche che è stato possibile identificare per la tipologia testuale giuridica in questione grazie al maggior grado di standardizzazione a cui è sottoposta. Un esempio di tali tendenze è fornito dall'uso convenzionale dei tempi e dei modi all'interno delle sentenze tedesche, che viene spesso regolato all'interno di appositi *Formularbücher*, o di quelle italiane, per le quali non sono stilate regole specifiche di compilazione ma che seguono le convenzioni stabilitesi col tempo; altre tendenze esemplari riguardano la dislocazione di protasi e apodosi nei periodi ipotetici all'interno dei codici di procedura civile tedesco e italiano o l'anteposizione del verbo al soggetto negli enunciati dichiarativi delle sentenze italiane (cfr. *ivi*: 406 ss.). In questi casi, spetta al traduttore giuridico decidere responsabilmente se adeguare la traduzione alle tendenze della lingua d'arrivo o attenersi alle scelte morfosintattiche del testo originale dando vita a un effetto di straniamento a livello microtestuale (cfr. *ivi*: 411).

Le stesse riflessioni sono applicabili al livello macrotestuale: come è facile immaginare, infatti, anche la disposizione delle diverse parti del testo giuridico e l'andamento generale del discorso non sono sempre sottoposti a convenzioni standard. Qualora lo siano (come nel caso delle sentenze tedesche precedentemente menzionate), il maggior o minor grado di standardizzazione è semplicemente dovuto all'imporsi di convenzioni macrotestuali all'interno della tradizione giuridica di una determinata lingua e non influisce minimamente né sulla prescrittività né sul contenuto semantico del testo. Pertanto, qualora ci si appresti a tradurre una tipologia testuale giuridica caratterizzata da una struttura (più o meno) fissa, tanto nella lingua di partenza quanto in quella d'arrivo,

è considerato preferibile mantenere la disposizione originale degli elementi così come appaiono nel testo di partenza, in quanto «un adeguamento alla disposizione del testo parallelo nella lingua/cultura di arrivo finirebbe per celare all'utente nella lingua di arrivo tutte le differenze che in realtà ci sono tra la realtà di partenza e quella d'arrivo» (Rega 2006: 405) senza portare con sé alcun vantaggio effettivo dal punto di vista interpretativo e, anzi, rischiando di andare ad intaccare l'ordine logico delle informazioni presentate nel testo originale.

II.2. Fattori extratestuali

II.2.1. Funzione del testo giuridico

Una delle particolarità che contraddistingue i testi giuridici, differenziandoli dai testi specialistici attinenti ad altri dominî, è la loro sostanziale riconducibilità a due funzioni: dato un testo giuridico, infatti, esso avrà o carattere descrittivo o prescrittivo.
I testi giuridici descrittivi (detti anche informativi) comprendono tutti i testi della dottrina giuridica e, in generale, qualsiasi testo mirato a descrivere (talvolta spiegando e/o commentando) uno o più aspetti di materia legale al fine di informare il lettore al riguardo.
I testi giuridici prescrittivi, invece, sono equiparabili a dei veri e propri atti performativi – anche detti «enunciati del diritto» – ossia atti linguistici produttori di effetti giuridici vincolanti (cfr. Wiesmann 2011). Questi ultimi possono essere divisi a loro volta in testi giuridici (1) «vincolanti in senso stretto» – che stabiliscono le norme a cui ci si rifà per applicare il diritto a livello nazionale (atti normativi quali leggi e decreti), sovranazionale (di cui sono un esempio le direttive dell'Unione Europea), internazionale (trattati e convenzioni tra diversi stati) o transnazionale (ossia con lo scopo di regolare relazioni, scambi o circostanze che trascendono i singoli stati e superano le divisioni di carattere nazionale, di cui è un esempio la *lex mercatoria*) – e (2) «vincolanti in senso lato», ossia redatti da uno o più soggetti giuridici facendo riferimento alle norme giuridiche stabilite nei primi (*ibidem*).

Quando ci si appresta a tradurre un testo giuridico, dunque, è innanzitutto necessario individuarne la funzione, alla luce della quale è possibile analizzare le scelte linguistiche adottate dall'autore e inserire il testo in una determinata situazione comunicativa. Successivamente, bisognerà riflettere su quale funzione dovrà assumere la traduzione nella determinata situazione comunicativa in cui andrà a collocarsi, ovvero se,

durante il processo traduttivo, il testo andrà incontro o meno a un cambiamento di funzione; secondo l'approccio funzionalista, infatti, tanto il mantenimento quanto l'eventuale cambiamento di funzione determineranno la strategia traduttiva adottata, guidando le scelte del traduttore verso l'ottenimento di un testo che svolga la funzione comunicativa prefissatasi (vedi Capitolo III, sezione III.1.).

II.2.2. Ordinamento giuridico, contesto e co-testo

Ciascun testo giuridico prescrittivo è indissolubilmente legato al sistema normativo all'interno del quale è stato prodotto e va pertanto interpretato alla luce dell'universo giuridico a cui appartiene, sia esso attinente al diritto nazionale, sovranazionale, internazionale o transnazionale. Questa interpretazione basata sulla cultura giuridica in questione riguarda più di un aspetto: un determinato contesto giuridico determina, infatti, non solo il contenuto dei testi prodotti, ma anche la loro forma, dalla terminologia alla sintassi, dalla fraseologia allo stile. D'altro canto, accade spesso che un testo giuridico con funzione descrittivo-informativa riguardi un sistema legislativo diverso da quello in cui viene generato e faccia quindi entrare in contatto più universi giuridici (cfr. Wiesmann 2011). Il problema che maggiormente si presenta durante il processo traduttivo di testi appartenenti (o riguardanti) culture giuridiche diverse da quella d'arrivo è la probabilità di imbattersi in difficoltà interpretative e/o vuoti concettuali: «the conceptual incongruity of legal systems poses the greatest challenge to legal translators» (Šarčević 2006, in Wiesmann 2011). Ciò si verifica quando all'interno dell'ordinamento giuridico forestiero esistono nozioni che non hanno alcun riscontro nella cultura giuridica di arrivo, il che rende il processo traduttivo, inteso come processo interpretativo e di resa, estremamente difficoltoso sia da un punto di vista prettamente terminologico sia da un punto di vista esplicativo della realtà giuridica di cui la terminologia è il prodotto. D'altro canto, è interessante notare come «quanto più comuni risultano invece culture e tradizioni giuridiche e quanto più affini sono le istituzioni, tanto più facilmente comparabili risultano i discorsi giuridici appartenenti ai diversi sistemi linguistici» (Snel Trampus 1989: 23).

Un'altra caratteristica propria dei testi giuridici – sia prescrittivi sia descrittivi – è l'elevata presenza di rimandi ad altri testi normativi (o a parte di essi), dell'applicazione del diritto, della pratica del diritto o della dottrina, tanto da creare una fitta rete di

interrelazioni che rende impossibile considerare un qualsiasi testo giuridico come un prodotto a sé stante (cfr. Wiesmann 2011). Il riscontro incrociato con i testi o le parti di testo a cui si rimanda diviene dunque presupposto essenziale per l'effettiva e integrale comprensione del testo analizzato. Quando ci si appresta a tradurre un testo giuridico (specialmente nel caso di un testo normativo), sarà dunque necessario assicurarsi di riportare ciascuno dei rimandi a testi giuridico-normativi esterni e – quando/se possibile – fornire una traduzione delle parti testuali a cui viene rimandato, in modo da fornire al lettore del testo tradotto tutti gli strumenti necessari per poter comprendere il testo e l'argomento trattato nella sua completezza, avendo la stessa visione globale del lettore del testo di partenza.

Collegandosi a quest'ultimo aspetto, è importante sottolineare che, quando si considera il contesto giuridico di riferimento necessario per interpretare e comprendere il testo in analisi, non basta fermarsi al contesto extratestuale di carattere più generale (ramo del diritto, rimandi legislativi o alla dottrina, settore disciplinato, effetto giuridico ecc.), ma è importante prendere in considerazione anche il contesto puntuale, ossia il co-testo generato dall'insieme degli elementi intertestuali. Ad esempio, specialmente nei testi di carattere normativo, è pratica comune ridefinire o circoscrivere il significato di determinati termini o espressioni discostandosi dal loro significato originario e dall'uso corrente e fornendo una nuova definizione puntuale in modo da prevenire eventuali difficoltà interpretative; a questo proposito, si pensi alla sezione iniziale dei testi legislativi, in genere riservata alla definizione di determinati termini e/o espressioni che ricorrono nel testo e introdotta da frasi quali "ai fini della presente legge si intende per: […]" (cfr. Snel Trampus 1991: 195 e Ralli 2009).

In sintesi, per poter tradurre un testo giuridico è necessario essere a conoscenza tanto «del contesto sociale e del macro-contesto giuridico» quanto di quello «situazionale che di volta in volta si manifesta in modo diverso» (cfr. Snel Trampus 1989: 25).

II.2.3. Situazione giuridica, diritto applicabile e *status* giuridico del testo tradotto

Un'importante distinzione da tenere a mente quando ci si appresta ad analizzare un testo attinente al diritto è quella fra i testi appartenenti a una situazione giuridica in cui il diritto è uno ma le lingue sono molteplici e i testi appartenenti a una situazione giuridica caratterizzata da una molteplicità di ordinamenti giuridici e lingue (cfr. Rega 2006: 402).

Nel primo caso, ci si trova dinnanzi a testi prodotti in una situazione giuridica in cui sono coinvolte più lingue, ma il diritto è uno solo. Questa prima situazione ricorre molto più frequentemente di quanto si possa pensare, e comprende i casi in cui l'ordinamento giuridico nazionale è bilingue o multilingue (come nel caso della Svizzera, del Belgio o del Canada), i casi in cui si ha a che fare con un ordinamento giuridico sovranazionale caratterizzato da più lingue ufficiali (come nel caso dell'Unione Europea) e i casi in cui due o più ordinamenti giuridici nazionali decidono di stipulare un trattato, una convenzione o un contratto (il cui carattere è dunque internazionale o transnazionale) in cui vengano stabilite delle norme attinenti a un "diritto unico" svincolato dai rispettivi diritti nazionali. Basandosi su quanto descritto – e spesso prescritto (cfr. Rega 2006: 403) – dalla letteratura in materia di traduzione giuridica, la traduzione dei testi normativi appartenenti a questa prima categoria tende ad avere lo stesso *status* giuridico dell'originale (ossia prescrittivo) e dovrebbe pertanto attenersi alle convenzioni stilistiche, testuali, terminologiche e fraseologiche (perlomeno per quanto riguarda le parti di testo soggette a un maggior grado di standardizzazione) secondo cui un determinato testo viene considerato ufficiale nella lingua d'arrivo. In questo scenario, tecnicamente, essendo le versioni del testo nelle diverse lingue coinvolte parimente ufficiali poiché attinenti allo stesso diritto, non si dovrebbe parlare di "testo originale" e "traduzione", ma di "testi originali" – siano essi testi autentici/autenticati o versioni/traduzioni ufficiali– risultanti talvolta da un'operazione di traduzione e talvolta di co-redazione (prassi conosciuta con il termine inglese *co-drafting*) alla cui base vi è il carattere prescrittivo di ciascuna versione (cfr. Wiesmann 2011). Tuttavia, in questa analisi, viene esclusa la possibilità di imbattersi in traduzioni non ufficiali di testi normativi, il cui *status* giuridico è pertanto differente dall'originale: è importante ricordare che la traduzione realizzata a scopo descrittivo-informativo resta un'opzione sempre valida per qualsiasi tipologia testuale, indipendentemente da *status*, funzione ed effetti del testo giuridico di partenza.

Nel secondo caso, ci si trova invece dinnanzi a una situazione giuridica più complessa, in cui non è solo la lingua a variare, ma anche il diritto stesso. C'è chi sostiene (cfr. Rega 2006: 404) che, in questo caso, non sia possibile attribuire al testo normativo tradotto uno *status* giuridico pari all'originale e non vi sia dunque alcuno spazio per la prescrittività, interamente sostituita dalla descrittività, sia per quanto riguarda le parti non

standardizzate sia per quelle standardizzate. Tuttavia, sebbene sia vero che le traduzioni a carattere descrittivo e prive di obbligatorietà siano la prassi, esistono situazioni in cui, pur avendo a che fare con due (o più) ordinamenti giuridici nazionali la cui lingua ufficiale è diversa, è possibile concordare che il documento giuridico tradotto abbia lo stesso *status* giuridico di autenticità dell'originale, come nel caso di contratti sottoposti a uno dei due diritti nazionali coinvolti, ma di cui viene redatta una traduzione autenticata nella lingua propria dell'altro ordinamento nazionale ai fini della comprensibilità e per evitare disguidi interpretativi nella fase di applicazione (cfr. Wiesmann 2011).

In entrambi i casi, non viene approfondita la traduzione di testi giuridici descrittivo-informativi prodotti nell'una (un diritto, più lingue) o nell'altra (più diritti, più lingue) situazione giuridica; ciò è ovviamente dovuto dal fatto che lo *status* giuridico della traduzione rimarrebbe lo stesso del testo originale, ossia non vincolante e non ufficiale: partendo da un testo descrittivo non è possibile ricavare una versione dello stesso che abbia carattere prescrittivo.

Infine, è importante precisare che, qualora la produzione del testo normativo avvenga in una situazione giuridica in cui siano coinvolti due o più ordinamenti giuridici (ossia nel secondo caso analizzato), è sempre necessario accertarsi di quale sia il diritto applicabile nel caso del testo di partenza, ovvero quale ordinamento giuridico si debba applicare nelle determinate circostanze previste dal documento in analisi, al fine di evitare errori interpretativi. Il diritto applicabile ad un determinato documento giuridico, infatti, non coincide necessariamente con l'ordinamento giuridico che solitamente si fa coincidere con la lingua in cui è stato redatto il documento. Ciò significa che, ad esempio nel caso di un contratto tra una parte italiana e una tedesca redatto in lingua tedesca, non è detto che la legge applicabile sia quella tedesca, ma, in base a quanto pattuito dalle due parti, il diritto applicabile potrà essere o quello italiano o quello tedesco. Allo stesso modo, accade sempre più di frequente che un contratto venga convenzionalmente redatto in lingua inglese tra due parti che non conoscono le rispettive lingue, tuttavia ciò non significa che il diritto applicabile sia quello inglese: esso sarà anche in questo caso oggetto di pattuizione tra le parti.

Quando ci si appresta dunque a tradurre un testo normativo al fine di redigerne una versione egualmente vincolante, è necessario prendere come punto di riferimento l'ordinamento giuridico pattuito come applicabile e il rispettivo linguaggio giuridico,

tendendo a una maggiore naturalizzazione nel caso in cui il diritto pattuito sia quello del linguaggio giuridico d'arrivo e ad un maggiore straniamento in caso contrario. Nel caso in cui ci si appresti invece a tradurre un testo normativo a scopo informativo-descrittivo, l'identificazione del diritto applicabile rimane essenziale per l'esatta interpretazione del testo in tutte le sue parti, ma la strategia traduttiva adottata varierà in base alle intenzioni del traduttore e all'effetto desiderato, non essendo il testo prodotto di natura vincolante.

CAPITOLO III

Metodi e strategie traduttive proposti dalla letteratura

III.1. Approccio funzionalista e scopo della traduzione

L'approccio funzionalista, che guarda al testo focalizzandosi sulla funzione principale che esso svolge all'interno della determinata situazione comunicativa in cui si colloca, vanta diversi sostenitori nel campo degli studi sulla traduzione (basti pensare alle teorie di Hans J. Vermeer, Katharina Reiss, Karl Bühler e Christiane Nord). Secondo questo approccio, l'identificazione della funzione del testo di partenza (*dominant communicative function*) costituisce il primo *step* del processo traduttivo, permettendo al traduttore di interpretare le scelte operate dall'autore nell'ottica del raggiungimento della funzione desiderata (cfr. Nord 1997). Tradizionalmente, vengono individuate tre principali funzioni testuali (alle quali è possibile affiancarne altre di carattere secondario): (1) *informative*/*referential*, (2) *expressive* e (3) *operative*/*appellative*/*conative* (cfr. Reiss, Bühler e Jakobson, in Nord 1997: 37 ss.). Tuttavia, quando si ha a che fare con testi attinenti alla sfera giuridica, è possibile semplificare ulteriormente questa suddivisione.

> In legal theory, the tripartite classification of language has generally been replaced by a bipartite system in which language has two primary functions: regulatory and informative, i.e., prescriptive and descriptive, as they are referred to in legal terms. Accordingly, texts with a primarily expressive functions […] are excluded from the definition of legal texts in the sense used here. *[Footnote]* Legal texts may contain some expressive elements; however, even this is rare (Šarčević 1997: 11).

Partendo dalla definizione sopraccitata, è possibile suddividere i testi giuridici in tre tipologie testuali principali in base alla loro funzione (cfr. Šarčević 1997: 11):

(1) *primarly prescriptive*;
(2) *primarly descriptive but also prescriptive* (*hybrid texts*);
(3) *purely descriptive*.

Al primo gruppo appartengono i testi normativi (leggi, regolamenti, direttive, codici, trattati, contratti, convenzioni, ecc.), i quali costituiscono *regulatory instruments* la cui funzione è stabilire delle norme. Al secondo gruppo appartengono i cosiddetti testi "ibridi", i quali hanno una funzione prevalentemente descrittiva, ma presentano delle parti prescrittive (ne sono un esempio le sentenze, gli atti processuali, le petizioni, gli atti d'impugnazione, ecc.). Infine, fanno parte del terzo gruppo i testi giuridici puramente descrittivi, tra cui rientrano i cosiddetti testi della *dottrina* (articoli, manuali di legge, pareri giuridici, ecc.) (*ibidem*).

Una volta identificata la funzione del testo di partenza e interpretato il corpo del testo alla luce di quest'ultima, è necessario stabilire quale sia la funzione che dovrà assumere il testo tradotto (*intended communicative function*), ossia quale sia lo *Skopos* che si intende raggiungere per mezzo della traduzione (*Skopostheorie*; cfr. Nord 1997: 27 ss.). Il processo traduttivo e le scelte traduttive che esso implica sono infatti guidati dallo scopo che si intende raggiungere mediante il testo tradotto.

> Authors influenced by German-speaking theorists, notably Vermeer's *Skopos* theory which involves fidelity not to the meaning of the source text but to the function of the target text, call for target-oriented legal translation adopting a functionalist approach (Garzone 2000, in Harvey 2002: 180).

> Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The *Skopos* rule thus reads as follows: translate/interpret/speak/write in a way that enables your text/translation to function in the situation in which it is used and the people who want to use it and precisely in the way they want it to function (Vermeer 1989, in Nord 1997: 29).

> Let your translation decisions be guided by the function you want to achieve by means of your translation (cfr. Nord 1997: 39)

In quest'ottica, è possibile dividere gli scopi della traduzione in ambito giuridico in tre macro-categorie (cfr. Wiesmann 2011), a seconda che la traduzione venga eseguita:

(1) per «scopi istituzionali»,
(2) per «scopi para-istituzionali» o
(3) per «scopi non-istituzionali».

Per scopi istituzionali si intendono tutti quei casi in cui l'obiettivo primario del testo tradotto è «creare, costituire, applicare e far valere il diritto» (norme nazionali, sovranazionali, internazionali, transnazionali o straniere, leggi e bozze di legge, sentenze, atti utili ai fini probatori, ecc.) (*ibidem*). Nel caso in cui invece la traduzione venga eseguita per motivi di «interesse scientifico, politico, economico, sociale o altro» (*ibidem*), si parlerà allora di scopi non-istituzionali finalizzati alla trasmissione di informazioni (testi della dottrina). Infine, negli scopi para-istituzionali rientrano le traduzioni di testi legati al diritto straniero al fine di informare i diretti interessati di una situazione giuridica che li riguarda (come nel caso degli atti di citazione). Mentre nel caso della traduzione per scopi non-istituzionali il traduttore ha maggiore libertà nell'apportare modifiche al testo, adattandolo ad esempio ad un destinatario diverso, in presenza di scopi istituzionali o para-istituzionali la rielaborazione del testo tende ad essere limitata (*ibidem*).

Ovviamente, non bisogna dimenticare che, quando si ha a che fare con la traduzione di testi giuridici, oltre a stabilire il carattere istituzionale o meno dello scopo traduttivo e il conseguente *status* giuridico del testo tradotto, è necessario operare una distinzione a priori in base alla funzione comunicativa che dovrà assumere il testo tradotto (prescrittiva o descrittiva). Le strategie traduttive che si dovranno adottare dipenderanno infatti dal mantenimento o dalla commutazione della funzione del testo originario: nel secondo caso, infatti, il testo potrà essere soggetto a una serie di modifiche, giustificate da un processo traduttivo all'insegna della descrittività (cfr. Rega 2006: 405).

III.2. Strategia estraniante o addomesticante?

Oltre ad orientare la strategia traduttiva in base allo S*kopos* della traduzione in un'ottica funzionalista, il traduttore è tenuto a prendere un'ulteriore scelta strategica su come approcciare l'"estraneo" e rendere nel testo tradotto tutti quegli elementi culturalmente determinati presenti nel testo di partenza: mantenerli invariati o adattarli alla cultura d'arrivo? A questo proposito, si può parlare di *macro*-scelta strategica poiché l'atteggiamento adottato – estraniante (*source-oriented*) o naturalizzante/addomesticante (*target-oriented*) – andrà ad investire in maggior o minor parte tutti i livelli del testo, influenzando le scelte traduttive morfo-sintattiche, terminologico-lessicali e stilistiche.

L'individuazione di questi due atteggiamenti fondamentalmente opposti che il traduttore assume nei confronti della specificità culturale del testo di partenza risale agli inizi del dibattito sulla traduzione che ha portato alla nascita della disciplina traduttologica:

> […] il teorico americano Lawrence Venuti – riprendendo la distinzione già sviluppata da Schleiermacher – distingue o meglio individua due diversi tipi di strategie traduttive in senso ampio, ovvero una traduzione "addomesticante" e una traduzione "estraniante": mentre la prima implica un'adesione alle convenzioni letterarie, linguistiche, di genere della cultura di arrivo e avvicina quindi il testo tradotto al lettore, la seconda implica un movimento del lettore verso gli aspetti culturali "altri" manifestati nel testo, in cui gli elementi "estranei" non vengono rimossi o normalizzati ma vengono invece esplicitamente manifestati (Paolucci 2013: 73 s.).

Fin dagli inizi, tuttavia, gli studiosi si sono concentrati sugli argomenti a favore e contro l'uno e l'altro approccio traduttivo, cercando di stabilire – in maniera più prescrittiva che descrittiva – quale dei due fosse quelle "giusto", il più "accettabile", per poi schierarsi a favore di quest'ultimo scartando l'altro a priori (Venuti, ad esempio, si schiera apertamente a favore della strategia estraniante, condannando l'atteggiamento addomesticante come egemonico e «unreceptive to the foreign»; cfr. Shuttleworth e Cowie 2004, in Paolucci 2013: 74 s.). È solo grazie alla crescita dell'attività traduttiva nel corso dei secoli, al numero sempre più folto di studi traduttologici che la riguardano e all'allargamento degli orizzonti per quanto riguarda tanto i generi tradotti quanto gli scopi traduttivi, che si è finalmente iniziato a guardare al processo di traduzione non più in ottica prescrittiva, ma in ottica descrittiva, concentrandosi sulla molteplicità di variabili che lo influenzano. Di conseguenza, si è riconosciuta l'impossibilità di determinare a priori quale approccio traduttivo sia da ritenersi accettabile e quale, invece, sia da scartare, ravvisando la necessità di operare una scelta *ad hoc* in considerazione della situazione comunicativa in cui si colloca il testo da tradurre e, quindi, dei fattori intra- ed extratestuali che la caratterizzano (tra cui spiccano il genere testuale, la funzione che dovrà svolgere il testo tradotto e le esigenze dei destinatari). Talvolta, addirittura, «[s]cegliere di straniare o addomesticare […] rimane "un criterio da negoziare frase per frase"» (Eco 2003, in Paolucci 2013: 78), motivo per cui spesso, all'interno dello stesso testo, nonostante sia possibile identificare una tendenza generale verso l'uno o l'altro atteggiamento (estraniante o addomesticante), è altrettanto possibile constatare la

presenza di scelte traduttive che rispondono all'atteggiamento opposto. Ciò è dovuto alla continua rinegoziazione del senso originario e alla sua resa, sempre nell'ottica della determinata funzione comunicativa svolta dal testo tradotto.

Le stesse considerazioni si applicano alla traduzione giuridica: anche il traduttore giuridico è chiamato a decidere quale macro-strategia adottare tra *source-* e *target-oriented*. Nonostante i contributi traduttologici in merito scarseggino, è possibile tracciare delle considerazioni generali circa l'adozione di strategie traduttive stranianti e naturalizzanti in relazione al testo giuridico. Il primo passo verso la selezione della strategia da adottare consiste nel guardare al grado di vincolatività del testo giuridico in questione e determinare se la traduzione debba rivestire lo stesso valore giuridico del testo originario (in questo tipo di considerazioni vincolatività, funzione del testo tradotto e *status* giuridico della traduzione si intersecano tra di loro e contribuiscono a guidare il traduttore in una determinata direzione, sia essa *target-* o *source-oriented*); successivamente, si stabilirà in che misura un eventuale allontanamento (più o meno consistente) dal testo di partenza possa comportare conseguenze a livello applicativo-interpretativo. In questo senso, sarà possibile allontanarsi maggiormente dal testo di partenza – optando per una strategia neutralizzante o naturalizzante/addomesticante – qualora il testo tradotto sarà non o mediamente vincolante dal punto di vista giuridico (testi espositivi e informativi), mentre sarà consigliabile una strategia tendente al mantenimento – ovvero estraniante – qualora il testo tradotto avrà carattere vincolante (testi prescrittivi) (cfr. Paolucci 2013: 81). Bisogna peraltro tenere a mente che, anche nel caso del testo giuridico, sarà possibile incontrare parti performative alternate a parti espositive-argomentative e informative, per cui la strategia adottata potrà subire delle variazioni durante il processo traduttivo: in altre parole, anche nella traduzione giuridica «lo straniamento e la naturalizzazione coesist[o]no all'interno dello stesso testo» (Wiesmann 2011).

Oltre alla vincolatività, alla funzione e allo *status* giuridico del testo tradotto, anche le esigenze del destinatario possono contribuire ad influenzare le scelte traduttive in linea con l'una piuttosto che con l'altra strategia traduttiva (ammesso che sia possibile stabilire con certezza quale sarà il destinatario o, più comunemente, il gruppo di destinatari che fruiranno della traduzione).

In conclusione, è compito del traduttore valutare la situazione comunicativa in cui si svolge il processo traduttivo e procedere all'adozione di una o(/e) dell'altra strategia opportunamente, ricordando che:

> […] se da un lato la traduzione estraniante è quella che dà maggiore luce alle peculiarità della lingua e della cultura di partenza, alle percezioni, sensazioni o intenzioni dell'autore ed è l'unica che veramente permette di accrescere la ricchezza della lingua di arrivo, dall'altro non sempre traduzione addomesticante è sinonimo di desiderio di egemonia o di dominio o di prevaricazione, manifestati dalla cultura di arrivo; spesso – una traduzione addomesticante – è invece preferibile, logica e in determinati casi necessaria (Paolucci 2013: 86).

III.3. Il principio dell'equivalenza nella traduzione giuridica

Quando ci si appresta a studiare l'equivalenza in ambito giuridico, il primo passo consiste nel raffrontare i sistemi giuridici coinvolti nel processo traduttivo al fine di mettere in evidenza analogie e differenze a livello terminologico-concettuale.

> Legal concepts are embedded in a specific working environment and in national legal systems [...]. There cannot be absolute equivalence, unless it is a consequence of complete identity of moral values, legal provisions, interpretation rules and forms of application of laws (Sandrini 1996, in Loiacono 2011).

Partendo quindi dal presupposto che in ambito giuridico difficilmente ci si imbatterà in situazioni di equivalenza concettuale piena – data la sostanziale *conceptual incongruity* (Šarčević 2006, in Wiesmann 2011) esistente tra ordinamenti giuridici diversi – è necessario procedere misurando il grado di equivalenza tra i termini di partenza e i potenziali traducenti nella cultura giuridica di arrivo. Il primo passo nella ricerca di una soluzione traduttiva basata sull'equivalenza concettuale (parziale) consiste nell'analisi semantica del concetto che si intende tradurre, stabilendo quali siano le sue caratteristiche essenziali (*essentialia*) e quali quelle accidentali, aggiuntive (*accidentalia*) (Šarčević 1997: 237). Una volta identificate le suddette caratteristiche, si ripeterà la stessa operazione d'analisi semantica per tutti i potenziali traducenti che si sono identificati nella lingua giuridica d'arrivo, al fine di poter selezionare il traducente che è maggiormente "sovrapponibile" da un punto di vista semantico al concetto che si intende tradurre, ossia

che presenta il maggior numero di *essentialia* e/o *accidentalia* in comune con il termine di partenza. In base al grado di "sovrapponibilità semantica" tra il termine di partenza e il suo potenziale traducente, è possibile distinguere diversi gradi di equivalenza. Il primo grado di equivalenza è costituito dalla *near equivalence*, che si verifica quando i due concetti hanno in comune tutte le caratteristiche essenziali e la maggior parte di quelle accidentali (*intersection*) o quando un concetto A presenta tutte le caratteristiche (essenziali e accidentali) di B, mentre B presenta tutte le caratteristiche essenziali di A e solo alcune di quelle accidentali (*inclusion* maggiore). Nella maggioranza dei casi, tuttavia, ci si imbatterà in un'equivalenza di tipo parziale, quando i due concetti condividono la maggior parte delle caratteristiche essenziali, ma si differenziano per le loro proprietà aggiuntive (*intersection*) o quando il concetto B è incluso in A, con cui però condivide solamente alcune delle proprietà aggiuntive (*inclusion* minore). Nel caso in cui i due concetti selezionati abbiano in comune solo alcuni o nessun *essentialia*, così come solo alcuni o nessuno degli *accidentalia*, allora si parlerà di *non-equivalence* (*intersection*/*inclusion* minime o *exclusion*) (cfr. Šarčević 1997: 238 s.). Potrebbe infine capitare di imbattersi in due termini che a primo impatto, a causa di una somiglianza morfologico-fonetica, potrebbero sembrare equivalenti dal punto di vista concettuale, anche se dopo un'analisi più approfondita dei rispettivi significati e contesti d'uso si rivelano equivalenti «nulli» (cfr. Ralli 2009).

Un altro modo per stabilire il grado di equivalenza tra un concetto nella lingua giuridica di partenza e un possibile corrispettivo nella lingua giuridica di arrivo, in assenza di sovrapponibilità semantica-concettuale, consiste nel guardare alla funzione che essi svolgono all'interno del sistema giuridico di appartenenza e/o agli effetti che essi producono; nel caso in cui il termine selezionato come potenziale traducente abbia la stessa funzione e/o gli stessi effetti legali del termine appartenente al sistema legale di partenza, allora si parlerà di equivalenza funzionale. In questo caso:

> […] most of the essential features of the source concept and the functional equivalent must coincide; otherwise, the functional equivalent should be rejected as non-equivalent. Having determined the degree of equivalence, it is up to the translator to decide whether partial equivalence suffices for acceptability or whether near equivalence is required (Šarčević 1997: 241).

L'accettabilità o meno di un equivalente funzionale è sempre determinata dallo scopo traduttivo, dal co-testo e dal contesto situazionale. Più specificamente, nel caso della traduzione giuridica, al fine di identificare quale sia l'equivalente accettabile, il traduttore dovrà tenere conto di tre aspetti principali, che fungeranno da criteri di selezione: *structure/classification*, *scope of application* e *legal effects* tanto del termine di partenza che del traducente-equivalente (cfr. Šarčević 1997: 242). Secondo il primo criterio, è necessario assicurarsi che l'equivalente funzionale appartenga allo stesso ramo del diritto del termine di partenza (*structure*: equivalenza strutturale) e determinare quale posizione occupino nella gerarchia concettuale di appartenenza (*classification*): idealmente, il termine di partenza e il suo equivalente funzionale dovrebbero essere concetti coordinati, ossia possedere lo stesso livello di astrazione e essere subordinati allo stesso concetto (cfr. *ivi*: 244). Il secondo criterio riguarda invece l'ambito di applicazione del concetto (*scope of application*), ossia la sua estensione e «la relativa attribuzione a un numero maggiore o minore di referenti» (cfr. Ralli 2009). Infine, secondo il terzo criterio, è compito del traduttore selezionare un equivalente funzionale che presenti gli stessi effetti legali (*legal effects*) del termine di partenza (cfr. Šarčević 1997: 246).

Tuttavia, individuare un equivalente nella cultura giuridica di arrivo che esprima lo stesso concetto e/o svolga la medesima funzione del concetto giuridico di partenza non è sempre possibile; spesso ci si trova infatti dinnanzi a un *vuoto concettuale* (cfr. Ralli 2009), per il quale è necessario trovare una soluzione traduttiva alternativa (vedi sezione III.4.).

Finora, all'interno di questa sottosezione, si è considerata esclusivamente l'equivalenza concettuale-terminologica, che si verifica a livello microtestuale; tuttavia, è fondamentale ricordare che, nel caso della traduzione giuridica così come all'interno di qualsiasi processo traduttivo, l'equivalenza può essere raggiunta (o meno) anche a livello macrotestuale. In questo caso, si osserverà innanzitutto la macrostruttura del testo e gli aspetti morfosintattici che lo caratterizzano, stabilendo se sia necessario e/o consigliabile lasciarli o meno invariati all'interno della traduzione. Considerando poi il testo come unità a sé stante all'interno della sfera legale, come strumento comunicativo del diritto, bisognerà riflettere su due altri tipi di equivalenza: il raggiungimento di un impatto equivalente o meno sul ricevente del testo e la creazione di effetti legali equivalenti.

> Specialists in legal translation now define fidelity as achieving an *equivalent impact* on the target reader, which may justify substantial changes to the original text to respect the stylistic conventions of the target legal culture (Sparer 1979 e Covacs 1982, in Harvey 2002: 180; corsivo mio).

> […] redefinition of legal translation, measuring success in terms not of formal correspondence between source and target text but of *equivalent legal effects*, in particular when the text is construed by the courts (Šarčević 1997, in Harvey 2002: 180; corsivo mio).

III.4. La traduzione dei realia giuridici: strategie per far fronte alla terminological-conceptual incongruity

Nelle sezioni precedenti è già stato accennato a come spesso, quando si tratta di analizzare le difficoltà traduttive legate al testo giuridico, la letteratura tenda a focalizzarsi unicamente sulla fondamentale incongruenza concettuale – e conseguentemente terminologica – tra sistemi giuridici differenti. Di conseguenza, nella maggior parte degli approcci traduttivi proposti la traduzione giuridica viene fatta pressoché coincidere con la traduzione della terminologia giuridica, identificata come unico vero scoglio per il traduttore legale. Per quanto si tratti di una grossolana riduzione delle svariate problematiche insite nella traduzione di un testo giuridico (in tutti i suoi livelli e tenendo conto dei fattori pragmatici che lo interessano), è innegabile che la terminologia costituisca una problematica centrale quando ci si appresta a mediare tra culture giuridiche diverse tra loro. Proprio per la specificità culturale della maggioranza dei termini giuridici, si può parlare di *realia giuridici* o *(rechts)realia* (cfr. Snel Trampus 1991: 196), ossia di termini che identificano elementi propri di una determinata cultura giuridica. Durante il processo traduttivo, ogniqualvolta ci si imbatte in *realia*, ci si trova dinnanzi a vuoti concettuali, causati da un'incongruenza concettuale di fondo tra le culture giuridiche coinvolte, a causa della quale non è possibile trovare una corrispondenza terminologica che si basi sul principio dell'equivalenza. In questo caso è possibile rifarsi alle diverse strategie traduttive proposte dalla letteratura per far fronte alla *terminological incongruity* e trovare soluzioni alternative per la traduzione dei *realia* (cfr. Šarčević 1997: p. 250 ss. e Grit 2010); a tal fine, è possibile consultare anche le strategie sviluppate per la traduzione dei *nomi propri* in quanto il nome proprio, al pari

di un qualsiasi altro termine *culture-bound*, può essere visto come "l'operatore di cui si serve la lingua per significare una parte della realtà o certa realtà vista (culturalmente) in un determinato modo" (cfr. Prosdocimi 1989, in Loiacono 2011), un indicatore che fa riferimento "alla sfera sociale, etnica, affettiva, culturale e pragmatica" (cfr. Viezzi 2004, in Loiacono 2011).

Le principali strategie traduttive individuate dalla letteratura per ovviare alla mancanza di un traducente nella lingua d'arrivo che risponda al principio di equivalenza concettuale e/o funzionale (ossia per far fronte a un vuoto concettuale in presenza di un elemento *culture-bound*) sono riportate di seguito, partendo da quelle che rispecchiano una strategia più *source-oriented* e passando gradualmente a quelle che invece rispecchiano una strategia più *target-oriented*.

- Tramite il prestito (*borrowing* in Šarčević 1997: 256; *handhaving* in Grit 2010: 192; *ripetizione* in Loiacono 2011), l'espressione presente nella lingua di partenza viene riprodotta nella sua forma originaria nella traduzione, mantenendo così il *couleur locale*; solitamente, si fa ricorso al corsivo o alle virgolette per segnalare che si è dinnanzi a un elemento straniero importato (cfr. Grit 2010: 192 e Loiacono 2011).

  Es.: (NL) *polder* > (IT) *polder*
- L'adattamento fonetico, talvolta classificato come una forma di prestito (cfr. Grit 2010: 192), consiste nel riportare il termine della lingua di partenza apportando i necessari adattamenti grafici per far sì che risponda alle norme fonetiche, ortografiche e morfologiche e alle convenzioni alfabetiche della lingua d'arrivo (cfr. Loiacono 2011).

  Es.: (IT) Putin > (NL) Poetin
- Sul piano formale, si può parlare di adattamento terminologico quando per il termine di partenza esiste una versione ufficiale nella lingua d'arrivo (ad esempio, nel caso dei nomi di città e stati nelle diverse lingue) (cfr. Loiacono 2011). Talvolta l'adattamento terminologico di un termine in un'altra lingua, che ne costituisce la versione ufficiale in quella lingua, avviene per ragioni di tipo fonetico-alfabetico ed è quindi sovrapponibile all'adattamento fonetico; ciò che li differenzia sono i caratteri di fissità e ufficialità che contraddistinguono

l'adattamento terminologico, consentendone l'immediata identificazione e sostituzione nella lingua d'arrivo.

Es.: (IT) Italia > (NL) Italië

- La soluzione traduttiva del calco (*literal equivalent* in Šarčević 1997: 259; *leenvertaling* in Grit 2010: 192; *traduzione linguistica* in Loiacono 2011) consiste nel trasferire nella lingua d'arrivo il contenuto semantico del significante nella lingua di partenza tramite una traduzione letterale di quest'ultimo. Questa strategia ha maggiore efficacia quando il termine di partenza è composto da più unità singolarmente traducibili nella lingua d'arrivo.

  Es.: (NL) Staten-Generaal > (IT) Stati Generali

- Spesso partendo dal prestito o dal calco, è possibile effettuare un'operazione di *lexical expansion* (cfr. Šarčević 1997: 250), affiancando al termine selezionato come traducente un modificatore (nome o aggettivo, o più di uno) al fine di delimitarne o espanderne il senso ed avvicinarsi al significato originario, specificandolo e andando a "correggere" artificialmente l'incongruenza terminologica-concettuale presente tra il sistema culturale di partenza e quello d'arrivo.

  Es.: (IT) unione civile > (NL) geregistreerd partnerschap tussen partners van hetzelfde geslacht

- In molti casi, si rende necessaria l'aggiunta di una glossa extratestuale (nota a piè di pagina, voce di glossario o altre annotazioni) o intratestuale (forma di spiegazione o esplicitazione inclusa nel testo) (cfr. Loiacono 2011) al fine di rendere chiara ed accessibile al lettore d'arrivo tanto la denotazione quanto la connotazione del termine presente nel testo di partenza – attraverso una parafrasi descrittiva o una definizione concisa (*omschrijving of definiëring in de doeltaal* in Grit 2010: 192; *descriptive pharaphrases and definitions* in Šarčević 1997: 252 ss.) – il quale viene spesso riportato insieme alla parafrasi descrittivo-esplicativa sotto forma di prestito o calco.

  Es. (glossa intratestuale): (NL) Staten-Generaal > (IT) Stati Generali, ovvero il parlamento olandese

- La strategia traduttiva della neutralizzazione (in Loiacono 2011; *neutral* o *non-technical terms* in Šarčević 1997: 255) consiste nel sostituire il termine presente nel testo di partenza con un termine *neutro* appartenente alla lingua d'arrivo, ossia privo di qualsiasi riferimento a una qualsivoglia realtà nazionale o culturale. Optando per la traduzione mediante un termine neutro (spesso un iperonimo del termine di partenza), si sceglie di dare priorità al nucleo significativo del termine di partenza (*kernvertaling* in Grit 2010: 193) preservandone la denotazione, ovvero cercando di selezionare come traducente un termine appartenente alla lingua d'arrivo che condivida la maggior parte delle caratteristiche distintive del termine di partenza.

  Es.: (NL) Staten-Generaal > (IT) parlamento

- Quando un termine, durante il processo traduttivo, subisce invece una naturalizzazione o addomesticazione (*benadering* in Grit 2010: 192), significa che il traduttore – in linea con una strategia *target-oriented* – decide di sostituire il termine presente nel testo di partenza con un referente appartenente alla cultura d'arrivo più o meno coincidente in termini di significato denotativo; adottando questa soluzione traduttiva, il riferimento alla cultura di partenza viene totalmente a mancare e viene sostituito con un termine culturospecifico appartenente alla cultura d'arrivo. Questa strategia viene utilizzata ogniqualvolta si ritenga che sia prioritario trasferire il contenuto semantico del termine, più che la sua connotazione situazionale-culturale originaria (cfr. Grit 2010:192).

  Es.: (NL) officier van justitite/procureur des Konings > (IT) procuratore della Repubblica

- Nel caso della trasposizione semiotica o funzionale (Loiacono 2011), l'espressione selezionata come traducente è composta da elementi che non hanno alcuna relazione con il testo di partenza, ma che all'interno del testo di arrivo assumono la medesima funzione svolta dall'espressione presente nel testo di partenza; per questo motivo si può parlare di "adattamento" o "traduzione della funzione" (*adaptatie* o *vertaling van functie* in Grit 2010: 193).

  Es.: (IT) Federazione dei Verdi (FdV) > (NL) GroenLinks/ De Groenen

- Infine, optando per l'omissione (*weglating* in Grit 2010: 193), si decide di eliminare in toto l'espressione presente nel testo di partenza senza sostituirla in alcun modo (partendo dal presupposto che la denotazione del termine sia irrilevante ai fini traduttivi e per il lettore del testo d'arrivo).

Ovviamente, le strategie sopraelencate possono essere combinate tra di loro al fine di ottenere una soluzione traduttiva conforme alla strategia adottata e in linea con lo *Skopos* traduttivo. Le combinazioni che ricorrono maggiormente prevedono l'utilizzo di un prestito e/o di un calco seguito da una naturalizzazione o da una glossa intra- o extratestuale. Solitamente, quando si ha a che fare con la traduzione di testi di carattere ufficiale (tra cui rientrano i testi giuridici aventi funzione prescrittiva e *status* giuridico ufficiale), è ritenuto preferibile optare per un prestito o per un calco seguiti da una descrizione esplicativa (glossa intra- o extratestuale), in modo da mantenere il termine ufficiale nella lingua di partenza chiarendone al contempo il significato. L'utilizzo di strategie quali la neutralizzazione e la naturalizzazione, così come la trasposizione semiotica/funzionale o il neologismo, vengono invece perlopiù evitate e sconsigliate, poiché potrebbero condurre a errori e incertezze sul piano interpretativo ed applicativo. Tuttavia, queste considerazioni mancano di fornire ulteriori dettagli sul contesto comunicativo-situazionale in cui si svolge la traduzione, sullo *Skopos* traduttivo e sullo *status* del testo tradotto, alla luce dei quali si potrebbe difendere l'adozione di soluzioni alternative rispetto a quelle convenzionalmente ritenute accettabili.

Nella pratica traduttiva è possibile osservare un'inclinazione verso le strategie traduttive *source-oriented*, che mirano alla concordanza interlinguistica tra il testo di partenza e il testo tradotto basandosi sulla "mimesi" del primo, nel tentativo di ottenere un testo dall'effetto e dallo *status* equivalente. Tuttavia, queste strategie tendono spesso a (mis-)condurre il traduttore alla produzione di un testo non accessibile poiché poco comprensibile e scarsamente conforme alla lingua giuridica d'arrivo (cfr. Loiacono 2011). Per questo motivo, nel momento in cui ci si appresta a selezionare le soluzioni traduttive da adottare ogniqualvolta ci si imbatte in termini appartenenti a una determinata cultura giuridica, è fondamentale chiedersi, innanzitutto, in che contesto comunicativo si colloca la traduzione e alla luce di quale S*kopos* viene effettuata e, più nello specifico, se la traduzione debba avvenire prevalentemente all'insegna della *denotazione* o della

connotazione (cfr. Grit 2010: 191), ossia se per il lettore abbia maggior importanza il significato denotativo o quello connotativo dei termini giuridici a lui estranei.

In ogni caso, è bene ricordare che, una volta selezionata la soluzione traduttiva considerata più appropriata per il termine *culture-bound* incontrato, è consigliabile applicarla in maniera consistente per tutte le occorrenze del termine all'interno del testo, in modo da evitare confusione interpretativa.

III.5. Riflessione sulla riaffermazione della traduzione giuridica come atto comunicativo completo e complesso

Durante la lettura ravvicinata di diversi contributi in materia di traduzione giuridica è stato possibile riscontrare un minimo comun denominatore che accomuna molti studi, più o meno recenti; si tratta della tendenza a guardare alla traduzione giuridica come a un mero esercizio di linguistica comparativa, alimentando la falsa impressione secondo cui il lavoro del traduttore legale consiste in un'operazione meccanica coincidente con "transcodificazione" (*linguistic transcoding*) del messaggio da una lingua A a una lingua B per mezzo della mera sostituzione di parole e espressioni del testo di partenza con le corrispettive parole e espressioni nella lingua d'arrivo (cfr. Šarčević 1997: 55 ss.). Facendo coincidere la traduzione giuridica con questo processo automatizzato, si è progressivamente contribuito ad enfatizzare l'aspetto lessicale-terminologico della traduzione giuridica – focalizzandosi perlopiù sull'equivalenza concettuale/funzionale dei termini giuridici (come si è visto nelle sezioni precedenti) – a scapito dei livelli strutturali del linguaggio e perdendo di vista la visione globale del testo:

> […] *the basic unit of translation is not the word but the text*. Since a text derives its meaning from one or more legal systems, legal translation is essentially a process of translating legal systems. Accordingly, it follows that, if legal translation is to be effective, the so-called search for equivalents *cannot be reduced to a process of matching up "equivalents"* (Šarčević 1997: 229; corsivo mio).

In quest'ottica, all'interno della presente tesi si è cercato più volte di "ri-focalizzare" l'attenzione sulla traduzione del testo giuridico nel suo insieme, esaminandolo da diversi punti di vista e scomponendolo nei suoi diversi aspetti, ma tenendo sempre a mente di aggiustare le riflessioni riguardanti le possibili strategie traduttive guardando alla

globalità del testo, alla sua funzione e a e al suo impatto. L'obiettivo è quello di fornire un modello traduttivo in campo giuridico che non si fermi all'aspetto terminologico, ma che si inserisca nell'ottica secondo cui la traduzione giuridica costituisce – al pari di qualsiasi altra pratica traduttiva – un atto comunicativo completo e complesso:

> legal translation is no longer regarded as a process of linguistic transcoding but as an *act of communication* in the mechanism of the law (Šarčević 1997: 55; corsivo mio).

È solo così che la traduzione può tornare a ricoprire il suo ruolo originario e fungere da strumento di mediazione tra le culture coinvolte nel contesto puntuale-situazionale in cui si colloca e, in questo caso, nel macrocontesto del diritto.

CAPITOLO IV

Presentazione del casus

IV.1. Testi selezionati per la traduzione

Come precedentemente accennato all'interno dell'introduzione, per il raggiungimento dell'obiettivo pragmatico della presente tesi si è scelto di tradurre due tipologie di testo giuridico: un testo normativo (*primarly prescriptive*), completo dei rimandi a testi legislativi esterni, e un insieme di testi informativo-esplicativi (*purely descriptive*) che lo riguardano (cfr. Šarčević 1997: 11). I testi selezionati – che insieme ammontano a un totale di 5245 parole – sono scritti in lingua neerlandese, attinenti alla sfera giuridica e provenienti da fonti autorevoli e ufficiali. Il testo normativo è stato consultato presso il sito governativo *Overheid.nl*, realizzato su iniziativa del Ministero dell'interno e delle relazioni del Regno (*ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*) al fine di raccogliere su un'unica piattaforma facilmente accessibile le varie informazioni originariamente pubblicate da organi statali e organizzazioni governative olandesi, mettendo a disposizione i testi originali di leggi, accordi, trattati e qualsiasi altra forma testuale di carattere prescrittivo vigente in Olanda[3]. I testi informativo-esplicativi, invece, sono stati consultati sul sito ufficiale *Rijksoverheid.nl*, promosso dai 12 ministeri olandesi con l'obiettivo di informare il cittadino sulle leggi e le politiche statali, esponendole e spiegandole in maniera esaustiva, facendo uso di uno stile colloquiale comprensibile all'ampio pubblico[4].

Nel primo caso, si è quindi dinnanzi al testo legislativo nella sua forma originaria e ufficiale, motivo per cui si può parlare di «discorso primario» (cfr. Snel Trampus 1989: 118) e *vak-intern*, ossia originatosi all'interno di una situazione comunicativa designata da un alto grado di specializzazione giuridica, che si riflette sull'elevata tecnicità del

[3] Cfr. la sezione di presentazione del sito presso https://www.overheid.nl/over-deze-site/.

[4] «Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk. […] Wat is het verschil met Overheid.nl? Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd voor burgers, bedrijven en journalisten. Op de website Overheid.nl staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden. Ook vindt u er bijvoorbeeld vergunningen die zijn verleend of aangevraagd bij een gemeente, provincie of waterschap». Cfr. la sezione di presentazione del sito presso https://www.rijksoverheid.nl/over-rijksoverheid-nl.

linguaggio giuridico a livello terminologico-lessicale e sintattico. Nel secondo caso, si è ha invece a che fare con un «discorso secondario» (cfr. Snel Trampus 1989: 118) e *vak-extern* (cfr. Martin e Ten Pas 1991 e Sauer 1992), risultante da un processo di rielaborazione e riformulazione delle informazioni presenti nel testo normativo tipico dello scambio comunicativo tra esperto e persona comune (*expert-lay communication*) finalizzato al «transfer of legal expertise to the layperson» (cfr. Turnbull 2014). Seguendo la stessa logica, una volta dinnanzi alla traduzione del testo normativo si parlerà di «discorso secondario», mentre si guarderà alla traduzione dei testi informativi come a un «discorso secondario di livello diverso» poiché «risultato della riformulazione di un discorso già secondario del testo di partenza» (*ivi*: 118 s.).

Infine, per quanto riguarda il *medium* o canale comunicativo, entrambi i testi appartengono alla comunicazione scritta, seppur presentino due registri ben diversi – il primo caratterizzato da un elevato grado di formalità e convenzionalità (fortemente standardizzato), mentre il secondo impostato su un registro nettamente più informale e colloquiale (non standardizzato) (cfr. Rega 2006: 401) – in linea con le rispettive tipologie testuali e funzioni comunicative: da un lato troviamo un testo normativo avente funzione prescrittiva, originariamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei Paesi Bassi (*Staatsblad*) e poi riportato a titolo divulgativo sul sito ufficiale del governo olandese (*Overheid.nl*), dall'altro un testo informativo-esplicativo ideato appositamente per il web, seguendo un format chiaramente semplificato e riassuntivo, improntato sulla chiarezza comunicativa per un pubblico ampio ed eterogeneo.

IV.2. Strategia traduttiva

Per la traduzione dei testi selezionati si è deciso di adottare un approccio funzionalista, orientando le scelte traduttive nell'ottica della funzione che andrà a ricoprire il testo tradotto nella situazione comunicativa in cui si è scelto di calarlo, ovvero dallo *Skopos* che si intende raggiungere (*Skopostheorie*, cfr. Nord 1997).

In linea con questo approccio, le scelte traduttive effettuate per tutti i testi selezionati mirano fondamentalmente a produrre una traduzione in grado di *informare* il lettore, da un lato riportando e dall'altro descrivendo la normativa olandese in materia di eutanasia; si parlerà pertanto di funzione informativa (/descrittiva/referenziale) dei testi tradotti, all'interno di una situazione comunicativa in cui sia la lingua che il sistema

giuridico di riferimento del pubblico di arrivo (italiano) variano rispetto a quelli di partenza (olandese) (cfr. Rega 2006: 404). Di conseguenza, si può parlare di traduzione effettuata per «scopi non-istituzionali» (cfr. Wiesmann 2011), dal momento che i testi d'arrivo sono privi di vincolatività a livello legale e fungono da meri strumenti informativo-esplicativi.

Più nello specifico, la traduzione del testo normativo viene proposta come strumento che consenta di conoscere la normativa straniera prendendone visione di prima mano, in maniera oggettiva e neutralizzata degli elementi culturalmente specifici a livello terminologico-concettuale a favore del mantenimento del contenuto semantico. Così facendo, si è scelto di non aderire a quanto tendenzialmente descritto e prescritto dalla letteratura, in cui si incoraggia il traduttore a fornire una traduzione fedele "alla lettera" del testo giuridico prescrittivo in linea con una strategia prettamente estraniante (auspicabile per ragioni tecnico-giuridiche, al fine di salvaguardare la corretta interpretazione e applicazione del testo legislativo; tuttavia bisogna ricordare che, in questo caso, il testo tradotto non avrà più funzione prescrittiva, ma informativa). La scelta di andare "contro-tendenza" e adottare un approccio traduttivo naturalizzante è stata funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prepostosi, ovvero quello di mettere nelle mani del legislatore e/o lettore-giurista italiano un testo quanto più possibile neutro – senza essere totalmente addomesticato – che si possa calare nella realtà giuridica a loro familiare: in altre parole, produrre un testo che, seppur basandosi sul testo di partenza, possa fungere da *strumento* per una nuova interazione comunicativa all'interno della cultura d'arrivo. In questo senso, si può parlare di traduzione strumentale (*instumental translation*) (cfr. Nord 1997: 47) e, più specificamente, di *instrumental heterofunctional translation*, in quanto la funzione del testo tradotto (descrittivo-informativa, che funga da strumento per avviare una nuova situazione comunicativa) non coincide con la funzione dell'originale (testo prescrittivo generatore di norme vincolanti) (cfr. Nord 1997: 51). Risulta pertanto evidente come la strategia traduttiva adottata si collochi all'interno del modello funzionalista, in quanto il processo traduttivo è orientato verso il raggiungimento della funzione prefissatasi, che è possibile identificare con il binomio "informativo-strumentale".

Per quanto riguarda invece i testi informativi, si può parlare di traduzione equifunzionale, in quanto la funzione dominante tanto del testo di partenza quanto della traduzione è di informare il lettore, fornendo una serie di chiare delucidazioni riguardanti la legge olandese sull'eutanasia e le istanze di fine vita. Tuttavia, essendo il testo tradotto rivolto al lettore italiano, un cambio di prospettiva nei confronti delle informazioni trattate risulta inevitabile. In questo caso, la funzione della traduzione non è più quella di servire da "strumento neutro" all'interno di una nuova situazione comunicativa, ma di descrivere nel dettaglio come è effettivamente regolamentata ed applicata la pratica eutanasica nei Paesi Bassi e come ci si debba comportare qualora si desideri mettere per iscritto le proprie volontà relative al fine vita. In questo senso, il destinatario ipotetico di questi testi, oltre al legislatore/lettore-giurista italiano che desideri approfondire l'argomento, potrebbe anche coincidere con il lettore italiano interessato all'applicazione della pratica eutanasica in prima persona o per un suo caro. Si è scelto pertanto di adottare un approccio essenzialmente estraniante, descrittivo della realtà giuridica straniera di cui viene riportata la terminologia, cercando al contempo di avvicinare questa realtà al lettore italiano facilitandone la comprensione mediante la traduzione linguistica dei *realia* stranieri, spesso accompagnata da brevi descrizioni parafrastiche esplicative. Questa tendenza alla spiegazione dell'elemento estraneo si contrappone alla cosiddetta "invisibilità" del traduttore solitamente caratteristica dell'approccio estraniante, manifestando la necessità di addomesticare in minima parte il testo straniero al fine di raggiungere lo *Skopos* traduttivo prefissatosi (ovvero fornire un testo che sia effettivamente informativo ed esplicativo), a riprova del fatto che, spesso, atteggiamento estraniante e addomesticante convivono armonicamente all'interno dello stesso testo.

Riprendendo brevemente il principio di "invisibilità" del traduttore, è opportuno specificare che si è scelto di non aderirvici, dal momento che il lettore delle traduzioni viene messo al corrente del fatto che si trova dinnanzi ad un testo tradotto mediante la presenza di "note del traduttore" (N.d.T.). Idealmente, il lettore non dovrebbe rendersi conto di essere alle prese con la lettura di una traduzione, né essere interessato a saperlo. Tuttavia, in linea con lo scopo prefissatosi (da un lato far sapere al lettore che gli si sta fornendo uno strumento comunicativo, dall'altro informarlo in maniera più trasparente ed esauriente possibile sulla normativa straniera), si è scelto di optare per una *overt* o *marked translation* (cfr. House, in Nord 1997: 46), mettendo al corrente il destinatario

che si trova dinnanzi a un testo tradotto. In particolare, nel caso del secondo gruppo di testi (informativi), ciò è stato reso necessario in risposta ai molteplici rimandi a siti e brochure esterne di cui non è stato possibile fornire una traduzione: per ragioni di completezza, si è deciso di mantenere comunque tali rimandi nel testo tradotto, in caso il lettore desideri consultarli in autonomia, ma di avvisarlo del fatto che le informazioni aggiuntive a cui viene rimandato non sono state tradotte.

All'interno del commento traduttologico (Capitolo VI) verranno presentate le principali difficoltà incontrate durante il processo traduttivo e le soluzioni adottate in linea con le strategie ivi esposte.

CAPITOLO V

Traduzione

V.1. Testo normativo

V.1.1. Testo legislativo di riferimento

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding	**Norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio**[1]
Geldend van 15-02-2014 t/m heden	*Testo [aggiornato] in vigore a partire dal 15-02-2014*
Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)	*Legge del 12 aprile 2001 contenente la disciplina dell'interruzione della vita su richiesta e dell'assistenza al suicidio e gli emendamenti al codice penale e alla Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme* *(Norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio)*

[1] *[N.d.T.]* Il presente testo è una traduzione della legge che regolamenta l'applicazione e il controllo della pratica eutanasica nei Paesi Bassi, recante il titolo *Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodi*ng (consultata presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2014-02-15, in data 16/05/2018). In linea con l'approccio *neutralizzante* adottato nei confronti del testo, si è scelto di riportare in *corsivo* l'incipit e i capi IIIa, IV e V, poiché strettamente attinenti alla realtà olandese e di conseguenza irrilevanti ai fini della presente traduzione, con la quale si invita il lettore a focalizzare la propria attenzione sul corpo centrale del testo legislativo, che è stato tradotto neutralizzando ogni possibile riferimento al sistema giuridico olandese. L'obiettivo è quello di fornire al legislatore italiano, allo studioso di diritto, così come a qualsiasi lettore interessato, uno strumento pratico per poter studiare in maniera esaustiva il testo legislativo straniero e al contempo, grazie alla sua "neutralità giuridica", calarlo nella realtà a lui familiare.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.	*Beatrice, per grazia di Dio regina dei Paesi Bassi, principessa di Orange-Nassau, ecc. ecc.*
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen weten:	*A tutti coloro che la presente vedranno ed intenderanno, salute! rendiamo noto che:*
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de arts die met inachtneming van wettelijk vast te leggen zorgvuldigheidseisen levensbeëindiging op verzoek toepast of hulp bij zelfdoding verleent, en daartoe bij wet een meldings- en toetsingsprocedure vast te stellen;	*ritenuta l'opportunità di introdurre nel codice penale una causa di non punibilità per il medico che, agendo in ottemperanza ai requisiti di dovuta diligenza da stabilirsi per legge, pratichi l'interruzione della vita su richiesta o presti assistenza al suicidio e, a tal fine, di stabilire per legge una procedura di segnalazione e di controllo;*
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:	*sentito il Consiglio di Stato e di comune accordo con il Parlamento;* *Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Ministers: de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in Artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht;

c. de arts: de arts die volgens de melding levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend;

d. de consulent: de arts die is geraadpleegd over het voornemen van een arts om levensbeëindiging op verzoek toe te passen of hulp bij zelfdoding te verlenen;

e. de hulpverleners: hulpverleners als bedoeld in Artikel 446, eerste lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

f. de commissie: een regionale toetsingscommissie als bedoeld in Artikel 3;

g. regionaal inspecteur: regionaal inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;

Capo I. Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente legge si intende per:

a. Nostri Ministri: il ministro della giustizia e il ministro della salute;

b. assistenza al suicidio: l'atto di assistere deliberatamente un altro al suicidio o fornirgliene i mezzi, come indicato all'Articolo 294, comma 2, secondo periodo, del codice penale;

c. il medico: medico che, secondo quanto segnalato, ha posto fine a una vita su richiesta o prestato assistenza al suicidio;

d. il consulente: medico indipendente consultato in merito all'intenzione del medico curante di porre fine a una vita su richiesta o fornire assistenza al suicidio;

e. operatori sanitari: operatori sanitari come indicati all'Articolo 446, comma 1, del libro 7 del codice civile;

f. la commissione: commissione regionale di controllo di cui all'Articolo 3 della presente legge;

g. ispettore regionale: ispettore regionale dell'ispettorato della sanità pubblica facente capo all'ente statale preposto al controllo e alla tutela della salute dei cittadini.

Hoofdstuk II. Zorgvuldigheidseisen

Artikel 2

1. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 293, tweede lid, Wetboek van Strafrecht, houden in dat de arts:
   a. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt,
   b. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt,
   c. de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens vooruitzichten,
   d. met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was,
   e. ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en
   f. de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd.

2. Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke

Capo II. Requisiti di dovuta diligenza

Articolo 2

1. I requisiti di dovuta diligenza, di cui all'Articolo 293, comma 2, del codice penale, prevedono che il medico:
   a. abbia la piena convinzione che la richiesta del paziente sia volontaria e ben ponderata;
   b. abbia la piena convinzione che la sofferenza del paziente sia inalleviabile e insostenibile;
   c. metta al corrente il paziente della sua situazione clinica e delle sue prospettive;
   d. sia giunto alla convinzione, insieme al paziente, che per la situazione in cui costui si trova non vi sia alcun'altra soluzione ragionevole;
   e. consulti almeno un altro medico indipendente, il quale a sua volta visiti il paziente e fornisca per iscritto la sua opinione in merito ai requisiti di dovuta diligenza di cui ai punti a-d; e
   f. pratichi l'interruzione della vita su richiesta o assista al suicidio con la dovuta accuratezza dal punto di vista medico.

2. Qualora il paziente di età pari o superiore ai sedici anni non sia più in grado di esprimere la propria volontà, ma, prima di raggiungere questa

waardering van zijn belangen terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de zestien en achttien jaren en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de arts aan een verzoek van de patiënt om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding gevolg geven, nadat de ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn betrokken.

4. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de twaalf en zestien jaren en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de arts, indien een ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd zich met de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding kan of kunnen verenigen, aan het verzoek van de patiënt gevolg geven. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

condizione, sia stato ritenuto capace di valutare in maniera ragionevole la propria situazione e i propri interessi a riguardo e abbia lasciato per iscritto una dichiarazione contenente un'esplicita richiesta di interruzione della vita, allora il medico può dare seguito a tale richiesta. I requisiti di dovuta diligenza indicati al primo comma si applicano conformemente.

3. Qualora il paziente minorenne di età compresa tra i sedici e i diciotto anni sia ritenuto capace di valutare in maniera ragionevole la propria condizione e i propri interessi a riguardo, il medico può dare seguito alla sua richiesta di interruzione della vita o assistenza al suicidio dopo aver coinvolto nel processo decisionale il genitore (o i genitori) che esercita(no) la patria potestà su di lui o il suo tutore.

4. Qualora il paziente minorenne di età compresa tra i dodici e i sedici anni sia ritenuto capace di valutare in maniera ragionevole la propria condizione i propri interessi a riguardo, il medico può dare seguito alla sua richiesta di interruzione della vita o assistenza al suicidio solo dopo aver ottenuto il consenso del genitore (o dei genitori) che esercita(no) la patria potestà su di lui o del suo tutore. Il secondo comma si applica conformemente.

Hoofdstuk III. Regionale toetsingscommissies voor levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Paragraaf 1: Instelling, samenstelling en benoeming

Artikel 3

1. Er zijn regionale commissies voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in Artikel 293, tweede lid, onderscheidenlijk Artikel **294**, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht.

2. Een commissie bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder in elk geval één rechtsgeleerd lid, tevens voorzitter, één arts en één deskundige inzake ethische of zingevingsvraagstukken. Van een commissie maken mede deel uit plaatsvervangende leden van elk van de in de eerste volzin genoemde categorieën.

Artikel 4

1. De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden worden door Onze Ministers benoemd voor de tijd van zes jaar. Herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden voor de tijd van zes jaar.

Capo III. Commissioni regionali per il controllo dei casi di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio

Paragrafo 1: Istituzione, composizione e nomina

Articolo 3

1. Sono istituite commissioni regionali preposte al controllo dei casi segnalati di interruzione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio, di cui rispettivamente all'Articolo 293, comma 2, e Articolo **294**, comma 2, secondo periodo, del codice penale.

2. Ogni commissione regionale di controllo è composta da un numero dispari di membri, tra cui devono necessariamente figurare un esperto di diritto, a cui spetta la presidenza, un medico e un esperto di questioni etiche e ontologiche. Fanno altresì parte della commissione i membri supplenti di ciascuna delle categorie elencate nel precedente periodo.

Articolo 4

1. Il presidente e i membri effettivi della commissione, così come i membri supplenti, vengono nominati dai Nostri Ministri e rimangono in carica per un periodo di sei anni. Il loro mandato è prorogabile una sola volta per altri sei anni.

2. Een commissie heeft een secretaris en één of meer plaatsvervangend secretarissen, allen rechtsgeleerden, die door Onze Ministers worden benoemd. De secretaris heeft in de vergaderingen van de commissie een raadgevende stem.

3. De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Paragraaf 2: Ontslag

Artikel 5

De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde op hun eigen verzoek worden ontslagen door Onze Ministers.

Artikel 6

De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden kunnen door Onze Ministers worden ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

2. Per ogni commissione è previsto un segretario nonché uno o più segretari supplenti, aventi tutti una formazione ti tipo giuridico e nominati dai Nostri Ministri. Nelle assemblee della commissione il segretario svolge un ruolo consultivo.

3. Il segretario deve rendere conto del proprio operato a servizio della commissione unicamente alla commissione stessa.

Paragrafo 2: Destituzione

Articolo 5

Su propria richiesta e in qualsiasi momento, il presidente e i membri effettivi della commissione, così come i membri supplenti, possono essere destituiti dai Nostri Ministri.

Articolo 6

Il presidente e i membri effettivi della commissione, così come i membri supplenti, possono essere destituiti dai Nostri Ministri per inadeguatezza, incompetenza o per altri fondati motivi.

Paragraaf 3: Bezoldiging

Artikel 7

De voorzitter en de leden alsmede de plaatsvervangende leden ontvangen vacatiegeld alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

Paragraaf 4: Taken en bevoegdheden

Artikel 8

1. De commissie beoordeelt op basis van het verslag bedoeld in Artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, of de arts die levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend, heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 2.

Paragrafo 3: Compensi

Articolo 7

Il presidente e i membri effettivi della commissione, così come i membri supplenti, percepiscono un'indennità di funzione nonché un rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno conformemente alle disposizioni statali vigenti, purché per tali spese non venga già elargito un rimborso, in riferimento a un'altra attività, anch'esso proveniente dalle casse dello Stato.

Paragrafo 4: Funzioni e competenze

Articolo 8

1. La commissione ha il compito di giudicare, sulla base del rapporto di cui all'Articolo 7, comma 2, della Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme, se il medico che ha posto fine a una vita su richiesta o prestato assistenza al suicidio abbia agito in conformità ai requisiti di dovuta diligenza di cui all'Articolo 2.

2. De commissie kan de arts verzoeken zijn verslag schriftelijk of mondeling aan te vullen, indien dit voor een goede beoordeling van het handelen van de arts noodzakelijk is.

3. De commissie kan bij de gemeentelijke lijkschouwer, de consulent of de betrokken hulpverleners inlichtingen inwinnen, indien dit voor een goede beoordeling van het handelen van de arts noodzakelijk is.

Artikel 9

1. De commissie brengt haar gemotiveerde oordeel binnen zes weken na ontvangst van het verslag als bedoeld in Artikel 8, eerste lid, schriftelijk ter kennis van de arts.

2. De commissie brengt haar oordeel ter kennis van het College van procureurs-generaal en de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg:
   a. indien de arts naar het oordeel van de commissie niet heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 2; of
   b. indien de situatie zich voordoet als bedoeld in Artikel 12, laatste volzin van de Wet op de lijkbezorging.

   De commissie stelt de arts hiervan in kennis.

2. La commissione può chiedere al medico di integrare in forma scritta o orale il rapporto da lui fornito, qualora ciò si renda necessario per esprimere un giudizio accurato sul suo operato.

3. La commissione può richiedere informazioni al medico settore, al consulente o agli operatori sanitari coinvolti, qualora ciò si renda necessario per esprimere un giudizio accurato sull'operato del medico.

Articolo 9

1. La commissione è tenuta a informare per iscritto il medico circa il proprio giudizio motivato entro sei settimane dalla ricezione del rapporto di cui all'Articolo 8, comma 1.

2. La commissione è tenuta a informare per iscritto il pubblico ministero e l'ispettore regionale sanitario circa il proprio giudizio motivato:
   a. qualora il medico, secondo il parere della commissione, non abbia agito in conformità ai requisiti di dovuta diligenza di cui all'Articolo 2; o
   b. qualora si presenti la situazione prevista dall'Articolo 12, ultimo periodo, della Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme.

   La commissione è inoltre tenuta a mettere al corrente il medico.

3. De in het eerste lid genoemde termijn kan eenmaal voor ten hoogste zes weken worden verlengd. De commissie stelt de arts hiervan in kennis.

4. De commissie is bevoegd het door haar gegeven oordeel mondeling tegenover de arts nader toe te lichten. Deze mondelinge toelichting kan plaatsvinden op verzoek van de commissie of op verzoek van de arts.

Artikel 10

De commissie is verplicht aan de officier van justitie desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken, welke hij nodig heeft:

1e. ten behoeve van de beoordeling van het handelen van de arts in het geval als bedoeld in Artikel 9, tweede lid; of

2e. ten behoeve van een opsporingsonderzoek.

Van het verstrekken van inlichtingen aan de officier van justitie doet de commissie mededeling aan de arts.

3. Il termine di sei settimane menzionato al primo comma può essere prorogato una sola volta per un massimo di altre sei settimane. La commissione è tenuta a darne comunicazione al medico.

4. La commissione è autorizzata a fornire verbalmente al medico ulteriori chiarimenti circa il proprio giudizio. Tali chiarimenti verbali avvengono su richiesta della commissione o del medico.

Articolo 10

Su richiesta, la commissione è tenuta a fornire al magistrato della procura o al sostituto procuratore aggiunto tutti i chiarimenti di cui abbia bisogno:

1°. per avvalorare il giudizio sull'operato del medico nel caso previsto dall'Articolo 9, comma 2; o

2°. per svolgere indagini investigative.

La commissione dà comunicazione al medico circa il rilascio di informazioni al magistrato della procura o al sostituto procuratore aggiunto.

Paragraaf 6: Werkwijze

Artikel 11

De commissie draagt zorg voor registratie van de ter beoordeling gemelde gevallen van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. Bij ministeriële regeling van Onze Ministers kunnen daaromtrent nadere regels worden gesteld.

Artikel 12

1. Een oordeel wordt vastgesteld bij gewone meerderheid van stemmen.
2. Een oordeel kan slechts door de commissie worden vastgesteld indien alle leden van de commissie aan de stemming hebben deelgenomen.

Artikel 13

De voorzitters van de regionale toetsingscommissies voeren ten minste twee maal per jaar overleg met elkaar over werkwijze en functioneren van de commissies. Bij het overleg worden uitgenodigd een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

Paragrafo 6: Metodo di lavoro

Articolo 11

La commissione provvede a registrare i casi di interruzione della vita su richiesta o assistenza al suicidio segnalatigli affinché vengano sottoposti a valutazione. A tal riguardo è possibile adottare disposizioni più dettagliate tramite decreto ministrale emanato dai Nostri Ministri.

Articolo 12

1. Ogni giudizio è espresso a maggioranza semplice dei voti.
2. La commissione può esprimere un giudizio solo a condizione che tutti i membri partecipino alla votazione.

Articolo 13

I presidenti di tutte le commissioni regionali di controllo si riuniscono almeno due volte l'anno al fine di consultarsi sul metodo di lavoro e il funzionamento delle commissioni. A queste consultazioni prendono parte un rappresentante pubblico ministero e un rappresentante dell'ispettorato della sanità pubblica.

Paragraaf 7: Geheimhouding en Verschoning

Artikel 14

De leden en plaatsvervangend leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de taakuitvoering de beschikking krijgen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 15

Een lid van de commissie, dat voor de behandeling van een zaak zitting heeft in de commissie, verschoont zich en kan worden gewraakt indien er feiten of omstandigheden bestaan waardoor de onpartijdigheid van zijn oordeel schade zou kunnen lijden.

Artikel 16

Een lid, een plaatsvervangend lid en de secretaris van de commissie onthouden zich van het geven van een oordeel over het voornemen van een arts om levensbeëindiging op verzoek toe te passen of hulp bij zelfdoding te verlenen.

Paragrafo 7: Riservatezza e astensione

Articolo 14

I membri della commissione, effettivi e supplenti, sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia imposta da obblighi di legge o sia resa necessaria dalla natura dell'incarico.

Articolo 15

Un membro della commissione, che faccia parte della commissione contestualmente alla trattazione di un caso, ha diritto ad astenersi e può essere ricusato qualora si verifichino fatti o circostanze che possano compromettere l'imparzialità del suo giudizio.

Articolo 16

Ogni membro della commissione, effettivo o supplente, così come il segretario della commissione, si astiene dal giudicare l'intento di un medico di porre fine a una vita su richiesta o assistere al suicidio.

Paragraaf 8: Rapportage

Artikel 17

1. De commissies brengen jaarlijks vóór 1 april aan Onze Ministers een gezamenlijk verslag van werkzaamheden uit over het afgelopen kalenderjaar. Onze Ministers stellen hiervoor bij ministeriële regeling een model vast.

2. Het in het eerste lid bedoelde verslag van werkzaamheden vermeldt in ieder geval:

a. het aantal gemelde gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding waarover de commissie een oordeel heeft uitgebracht;

b. de aard van deze gevallen;

c. de oordelen en de daarbij gemaakte afwegingen.

Paragrafo 8: Resoconto

Articolo 17

1. Ogni anno, entro il 1° aprile, le commissioni regionali di controllo presentano ai Nostri Ministri una relazione congiunta sull'attività svolta nell'anno civile precedente. A tal fine occorre che i Nostri Ministri fissino un modello di relazione tramite disposizione ministeriale.

2. La relazione annuale congiunta sull'attività svolta di cui al primo comma deve necessariamente riportare:

a. il numero dei casi di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio segnalati e in merito ai quali la commissione ha espresso un giudizio;

b. la natura di suddetti casi;

c. i giudizi espressi dalla commissione unitamente alle considerazioni svolte in merito.

Artikel 18

Onze Ministers brengen jaarlijks ter gelegenheid van het indienen van de begroting aan de Staten-Generaal verslag uit met betrekking tot het functioneren van de commissies naar aanleiding van het in het Artikel 17, eerste lid, bedoelde verslag van werkzaamheden.

Artikel 19

1. Op voordracht van Onze Ministers worden bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de commissies regels gesteld betreffende
   a. hun aantal en relatieve bevoegdheid;
   b. hun vestigingsplaats.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen Onze Ministers met betrekking tot de commissies nadere regels stellen betreffende
   a. hun omvang en samenstelling;
   b. hun werkwijze en verslaglegging.

Articolo 18

Ogni anno i Nostri Ministri, in occasione della presentazione del bilancio al Parlamento, redigono un rapporto sul funzionamento delle commissioni regionali di controllo a seguito della relazione congiunta sull'attività svolta di cui all'Articolo 17, comma 1.

Articolo 19

1. Su proposta dei Nostri Ministri verranno emanate, mediante decreto legislativo, disposizioni relative alle commissioni regionali di controllo concernenti:
   a. il loro numero e la loro competenza territoriale;
   b. la loro sede.

2. Mediante o in forza di un decreto legislativo, i Nostri Ministri possono stabilire disposizioni più dettagliate relative alle commissioni regionali di controllo concernenti:
   a. la loro dimensione e composizione;
   b. il loro metodo di lavoro e la trasmissione delle relazioni.

Hoofdstuk IIIa. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 19a

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba met inachtneming van het in dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 19b

1. Voor de toepassing van:

- Artikel 1, onderdeel b, wordt in plaats van «Artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht» gelezen: Artikel 307, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht BES.
- Artikel 1, onderdeel f, wordt in plaats van «een regionale toetsingscommissie als bedoeld in Artikel 3» gelezen: een commissie als bedoeld in Artikel 19c.
- Artikel 2, eerste lid, aanhef, wordt in plaats van «Artikel 293, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht» gelezen: Artikel 306, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES.
- Artikel 8, eerste lid, wordt in plaats van «Artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging» gelezen: Artikel 1, derde lid, van de Wet verklaringen van overlijden BES.

Capo IIIa. Bonaire, Sant'Eustachio e Saba

Articolo 19a

La presente legge è parimente applicabile alle municipalità speciali di Bonaire, Sant'Eustachio e Saba conformemente alle disposizioni contenute nel presente capo.

Articolo 19b

1. *Ai fini dell'applicazione dell':*

- *Articolo 1, lettera b, anziché «Articolo 294, comma 2, secondo periodo, del codice penale» si legge: Articolo 307, comma 2, secondo periodo, del codice penale delle Isole BES.*
- *Articolo 1, lettera f, anziché «una commissione regionale di controllo di cui all'Articolo 3» si legge: una commissione di cui all'Articolo 19c.*
- *Articolo 2, comma 1, incipit, anziché «Articolo 293, comma 2, del codice penale» si legge: Articolo 306, comma 2, del codice penale delle Isole BES.*
- *Articolo 8, comma 1, anziché «Articolo 7, comma 2, della Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme» si legge: Articolo 1, comma*

– Artikel 8, derde lid, vervalt: of de betrokken hulpverleners.
– Artikel 9, tweede lid, aanhef, wordt in plaats van «het College van procureurs-generaal» gelezen: de procureur-generaal.

2. Artikel 1, onder e, is niet van toepassing.

Artikel 19c

In afwijking van Artikel 3, eerste lid, is er een door Onze Ministers aan te wijzen commissie, die bevoegd is de meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in Artikel 306, tweede lid, onderscheidenlijk Artikel **307**, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht BES te toetsen.

Artikel 19d

Bij het overleg, bedoeld in
Artikel **13**, is de voorzitter van de commissie, bedoeld in Artikel 19c, betrokken. Tevens zijn betrokken de procureur-generaal of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

3, della Legge del 7 settembre 2010 recante le disposizioni relative alle dichiarazioni di morte nelle Isole BES.
– *Articolo 8, comma 3, si sopprime: o agli operatori sanitari coinvolti.*
– *Articolo 9, comma 2, incipit, anziché «il pubblico ministero» si legge: i procuratori generali.*

2. *L'Articolo 1, lettera e, non è applicabile.*

Articolo 19c

In deroga all'Articolo 3, comma 1, esiste una commissione designata dai Nostri Ministri incaricata di esaminare le segnalazioni dei casi di interruzione della vita su richiesta o assistenza al suicidio, come rispettivamente previsto dall'Articolo 306, comma 2, e dall'Articolo 307, comma 2, secondo periodo, del codice penale delle Isole BES.

Articolo 19d

Alla consultazione di cui all'Articolo 13 partecipa il presidente della commissione di cui all'Articolo 19c. Vi partecipano inoltre il procuratore generale o un rappresentante da lui designato e un rappresentante dell'ispettorato della sanità pubblica.

Hoofdstuk IV. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 20

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel 21

[Red: Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Artikel 22

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Capo IV. Emendamenti ad altre leggi

Articolo 20

[Modifica il codice penale.]

Articolo 21

[Modifica la Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme.]

Articolo 22

[Modifica la Legge del 4 giugno 1992 recante disposizioni generali di diritto amministrativo.]

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 23

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 24

Deze wet wordt aangehaald als: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Capo V. Disposizioni Finali

Articolo 23

La presente legge entra in vigore in data da stabilirsi con regio decreto.

Articolo 24

Si fa riferimento alla presente legge con il seguente titolo: Norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 april 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zesentwintigste april 2001
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Ordiniamo che la presente legge sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno dei Paesi Bassi mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Data all’Aia, addì 12 aprile 2001

Beatrice

Il ministro della giustizia,
A. H. Korthals

Il ministro della sanità,
E. Borst-Eilers

Pubblicata il ventisei aprile 2001
Il ministro della giustizia,
A. H. Korthals

V.1.2. Rimandi ad altri testi normativi

Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek (Misdrijven)

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Artikel 293

1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig Artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.

Codice penale, Libro Secondo (Delitti)[1]

Testo [aggiornato] in vigore a partire dal 01-05-2018

Articolo 293

1. Chiunque pone deliberatamente fine alla vita di un altro su sua esplicita e ponderata richiesta è punito con la reclusione fino a un massimo di dodici anni o con una pena pecuniaria di quinta categoria.

2. Il fatto di cui al primo comma non è punibile qualora sia stato commesso da un medico che abbia agito in conformità ai requisiti di dovuta diligenza previsti dall'Articolo 2 della Legge del 12 aprile 2001 recante le norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio e ne abbia dato comunicazione al medico settore conformemente all'Articolo 7, comma 2, della Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme.

[1] *[N.d.T.]* Il testo normativo originale (*Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek: Misdrijven*) è stato consultato presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-05-01#BoekTweede in data 16/05/2018.

Artikel 294

1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Articolo 294

1. Chiunque istiga deliberatamente un altro al suicidio è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione fino a un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di quarta categoria.

2. Chiunque assiste deliberatamente un altro al suicidio o gliene fornisce i mezzi è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione fino a un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di quarta categoria. L'Articolo 293, comma 2, si applica conformemente.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Artikel 446

1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling – in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst – is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patiënt.

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:
   a. alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn

Codice civile, libro 7 (Contratti speciali)[2]

Testo [aggiornato] in vigore a partire dal l 01-02-2018

Articolo 446

1. Il contratto di trattamento medico – di seguito denominato contratto terapeutico all'interno della presente sezione – è l'accordo tramite il quale una persona fisica o giuridica (l'operatore sanitario), nell'esercizio della professione medica o nell'erogazione di assistenza medica in qualità di struttura sanitaria a beneficio di un altro (il richiedente), si impegna a eseguire trattamenti sanitari rivolti direttamente alla persona del richiedente o a un determinato terzo. Colui che è direttamente sottoposto ai trattamenti sanitari verrà in seguito denominato paziente.

2. Per trattamenti sanitari si intendono:
   a. tutte le prestazioni sanitarie – tra cui rientrano i controlli e i consigli di carattere medico – rese direttamente alla persona e mirate alla guarigione, a prevenire l'insorgenza di una malattia, a constatare lo stato di salute o a prestare assistenza al parto;

[2] *[N.d.T.]* Il testo normativo originale (*Burgerlijk Wetboek, Boek 7: Bijzondere overeenkomsten*) è stato consultato presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7 in data 16/05/2018.

gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;

b. andere dan de onder *a* bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

3. Tot de handelingen, bedoeld in lid 1, worden mede gerekend het in het kader daarvan verplegen en verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patiënt voorzien in de materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.

4. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

b. ulteriori e diverse prestazioni sanitarie rispetto a quelle indicate al punto *a,* rese direttamente alla persona da un medico o da un dentista nell'esercizio della rispettiva professione.

3. Nei trattamenti sanitari di cui al comma 1 rientrano la cura e l'assistenza al paziente e quanto messo in pratica a suo diretto beneficio nelle circostanze materiali in cui i suddetti trattamenti vengono somministrati.

4. Non è previsto alcun contratto terapeutico qualora le prestazioni sanitarie finalizzate al controllo dello stato di salute o all'assistenza medica di una persona non siano effettuate su sua richiesta, ma su incarico di terzi, in relazione con l'accertamento di determinati diritti o doveri, la verifica dei requisiti per poter beneficiare di un'assicurazione o di un approvvigionamento o, infine, per valutare l'idoneità alla formazione, alla pratica professionale o allo svolgimento di determinate attività.

Wet op de lijkbezorging

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Artikel 7

1. Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.
2. Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in Artikel 293, tweede lid, onderscheidenlijk Artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Legge 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme[3]

Testo [aggiornato] in vigore a partire dal 01-07-2015

Articolo 7

1. Chi ha eseguito l'autopsia rilascia un certificato di accertamento del decesso qualora sia giunto alla conclusione che il decesso è avvenuto per causa naturale.
2. Qualora il decesso sia riconducibile a una pratica di interruzione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio, come rispettivamente previste dall'Articolo 293, comma 2, e dall'Articolo 294, comma 2, secondo periodo, del codice penale, il medico curante non rilascia il certificato di accertamento del decesso, ma provvede immediatamente, tramite apposito modulo, a dare comunicazione scritta della causa del decesso al medico settore. A tale comunicazione scritta il medico allega un rapporto ragionato sul rispetto dei requisiti di dovuta diligenza di cui all'Articolo 2 della Legge del 12 aprile 2001 recante le norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

[3] *[N.d.T.]* Il testo normativo originale (*Wet op de lijkbezorging*) è stato consultato presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2015-07-01 in data 16/05/2018.

3. Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers.

Artikel 12

De ambtenaar van de burgerlijke stand verleent geen verlof tot begraving of crematie indien hij niet beschikt over een verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelende arts of een gemeentelijke lijkschouwer, dan wel een verklaring waaruit blijkt van geen bezwaar van de officier van justitie tegen begraving of crematie. Indien de officier van justitie in de gevallen als bedoeld in Artikel 7, tweede lid, meent niet tot de afgifte van een verklaring van geen bezwaar tegen begraving of crematie te kunnen overgaan, stelt hij de gemeentelijke lijkschouwer en de regionale toetsingscommissie bedoeld in Artikel 3 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, hiervan onverwijld in kennis.

3. Qualora il medico curante, in casi diversi da quelli indicati al secondo comma, ritenga di non poter rilasciare il certificato di accertamento del decesso, ne dà immediata comunicazione scritta al medico settore tramite apposito modulo.

Articolo 12

L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione in mancanza di un certificato di accertamento del decesso, rilasciato dal medico curante o da un medico settore, o di un nulla osta per la sepoltura o la cremazione da parte del magistrato della procura o del sostituto procuratore aggiunto. Qualora quest'ultimo, nei casi di cui all'Articolo 7, comma 2, ritenga di non poter concedere il nulla osta per la sepoltura o la cremazione, provvederà immediatamente a metterne al corrente il medico settore e la commissione regionale di controllo di cui all'Articolo 3 della Legge del 12 aprile 2001 recante le norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

Wetboek van Strafrecht BES, Tweede Boek (Misdrijven)

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Artikel 306

1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig Artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.

Codice penale delle Isole BES, Libro Secondo (Delitti)[4]

Testo [aggiornato] in vigore a partire dal 01-03-2017

Articolo 306

1. Chi pone deliberatamente fine alla vita di un altro su sua esplicita e ponderata richiesta è punito con la reclusione fino a un massimo di dodici anni o con una pena pecuniaria di quinta categoria.

2. Il fatto di cui al primo comma non è punibile qualora sia stato commesso da un medico che abbia agito in conformità ai requisiti di dovuta diligenza previsti dall'Articolo 2 della Legge del 12 aprile 2001 recante le norme in materia di controllo dell'interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio, e ne abbia dato comunicazione al medico settore conformemente all'Articolo 7, comma 2, della Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme.

[4] *[N.d.T.]* Il testo normativo originale (*Wetboek van Strafrecht BES, Tweede Boek: Misdrijven*) è stato consultato presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0028570/2017-03-01#BoekTweede in data 16/05/2018.

Artikel 307

1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 306, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Articolo 307

1. Chi istiga deliberatamente un altro al suicidio è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione fino a un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di quarta categoria.

2. Chi assiste deliberatamente un altro al suicidio o gliene fornisce i mezzi è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione fino a un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di quarta categoria. L'Articolo 306, comma 2, si applica conformemente.

Wet verklaringen van overlijden BES

Geldend van 04-10-2011 t/m heden

Artikel 1

1. De geneeskundigen geven bij het vaststellen hunnerzijds van het overlijden van een persoon en van de geboorte van een dood kind ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van overlijden respectievelijk van levenloze geboorte af.

2. Zij geven de in het vorige lid bedoelde verklaringen niet dan na zich door persoonlijke schouwing overtuigd te hebben van het overlijden respectievelijk van de levenloze geboorte.

3. Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in Artikel 306, tweede lid, onderscheidenlijk Artikel 307, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES geeft de behandelend geneeskundige geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van het overlijden onverwijld door invulling van een formulier

Legge del 7 settembre 2010 recante le disposizioni relative alle dichiarazioni di morte nelle Isole BES[5]

Testo [aggiornato] in vigore a partire dal 04-10-2011

Articolo 1

1. I medici, una volta constatata la morte di una persona o il parto di un feto morto, provvedono a rilasciare all'ufficiale dello stato civile, rispettivamente, una dichiarazione di avvenuto decesso o di avvenuta morte endouterina fetale.

2. I medici non rilasceranno le dichiarazioni di cui al precedente comma senza prima essersi accertati personalmente, tramite ispezione cadaverica, dell'avvenuto decesso o dell'avvenuta morte endouterina fetale.

3. Qualora il decesso sia riconducibile a una pratica di interruzione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio, di cui rispettivamente all'Articolo 306, comma 2, e all'Articolo 307, comma 2, del codice penale delle Isole BES, il medico curante non rilascia alcuna dichiarazione di avvenuto decesso, ma provvede immediatamente, tramite apposito modulo, a dare comunicazione scritta della causa del

[5] *[N.d.T.]* Il testo normativo originale (*Wet verklaringen van overlijden BES*) è stato consultato presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0028199/2011-10-04 in data 16/05/2018.

mededeling aan de op grond van Artikel 4 door het bestuurscollege aangewezen geneeskundige. Bij de mededeling voegt de geneeskundige een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in Artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Artikel 4

Ontbreekt de verklaring in Artikel 1 bedoeld, dan wordt de doodschouw verricht, door het bestuurscollege daartoe aangewezen geneeskundige, die daarna eene schriftelijke verklaring, ten behoeve van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand, afgeeft.

decesso al medico settore designato dal consiglio di amministrazione come stabilito dall'Articolo 4. A tale comunicazione scritta il medico allega un rapporto ragionato sul rispetto dei requisiti di dovuta diligenza di cui all'Articolo 2 della Legge del 12 aprile 2001 recante le norme in materia di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

Articolo 4

In caso di mancata dichiarazione di cui all'Articolo 1, il medico designato dal consiglio di amministrazione provvederà a effettuare un esame autoptico, a seguito del quale rilascerà all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione scritta dell'avvenuto decesso.

V.2. Testi informativi

V.2.1. Testo informativo contenente i punti chiave della legge

Euthanasie en de wet

Bij euthanasie dient een arts dodelijke medicijnen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie. De patiënt neemt dan zelf dodelijke medicijnen in.

Euthanasie alleen mogelijk op verzoek van de patiënt

Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Een patiënt kan dit vastleggen in een wilsverklaring. In zo'n verklaring kan de patiënt vastleggen onder welke omstandigheden hij zou willen dat de arts euthanasie uitvoert.

Eutanasia e legge in Olanda[1]

La pratica dell'eutanasia attiva volontaria prevede che il medico somministri un farmaco letale al paziente per porre fine al suo stato di sofferenza inalleviabile e insostenibile. Anche il suicidio assistito da parte di un medico rientra nei casi regolati dalla legge olandese sull'eutanasia; in questo caso è il paziente stesso ad assumere il farmaco che lo condurrà alla morte.

Eutanasia solo su richiesta del paziente

In Olanda l'eutanasia può essere praticata solo su esplicita richiesta del paziente, il quale può mettere per iscritto la propria volontà sottoscrivendo una *wilsverklaring*, letteralmente "dichiarazione di volontà" (quella che in Italia conosciamo come DAT – dichiarazione anticipata di trattamento – o testamento biologico). In questo documento il paziente ha infatti il diritto di indicare in quali circostanze desideri ricevere l'eutanasia.

[1] *[N.d.T.]* Il testo originale (*Euthanasie en de wet*) è stato consultato presso https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie in data 20/05/2018.

Euthanasie kan ook plaatsvinden op verzoek van een minderjarige patiënt (vanaf 12 jaar). Dit komt in de praktijk zelden voor. Lees meer over wie om euthanasie kan vragen.

Arts niet verplicht om mee te werken aan euthanasie

Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Ook niet als de patiënt een wilsverklaring heeft opgesteld. Levensbeëindiging op verzoek is geen plicht van de arts en geen recht van de patiënt. Soms gaat de wens uit de wilsverklaring bijvoorbeeld in tegen de regels van de beroepsgroep.

Als een arts de euthanasie niet zelf wil uitvoeren, moet hij dit altijd met de patiënt bespreken. Tijdens het gesprek moet de arts benoemen wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn. Misschien kan hij de patiënt palliatieve zorg geven of doorverwijzen naar een andere arts.

L'eutanasia può essere applicata anche su richiesta di un paziente minorenne (che abbia compiuto 12 anni), anche se ciò avviene molto raramente. Per saperne di più, informatevi su chi può richiedere l'eutanasia.

In caso di richiesta di eutanasia, il medico non è costretto a collaborare

Quando un medico riceve una richiesta di eutanasia non è costretto a darvi seguito, nemmeno nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto un testamento biologico. Per la legge olandese, infatti, la somministrazione dell'eutanasia su richiesta non è un dovere del medico né un diritto del paziente; ciò è dovuto, tra le altre cose, dal fatto che talvolta la volontà espressa nel testamento biologico va contro l'etica della professione medica.

Nel caso in cui il medico si rifiuti di procedere all'eutanasia, è tenuto a informarne il paziente, mettendolo al corrente delle alternative a sua disposizione, tra cui la possibilità di ricorrere a cure palliative o di rivolgersi a un altro medico.

Zorgvuldigheidseisen euthanasiewet

In de euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn alleen legaal als is voldaan aan alle 6 zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet:

- De arts is ervan overtuigd dat het verzoek van de patiënt om euthanasie vrijwillig en weloverwogen was.
- Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.
- De arts heeft de patiënt geïnformeerd over zijn situatie en zijn vooruitzichten.
- De arts en de patiënt zijn tot de conclusie gekomen dat er geen redelijke andere oplossing was.
- De arts heeft ten minste 1 andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien. Deze arts heeft schriftelijk zijn oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen.

I requisiti di dovuta diligenza

La legge olandese sull'eutanasia prevede che il medico possa praticare l'interruzione della vita su richiesta o assistere al suicidio purché rispettando determinati requisiti, i cosiddetti "requisiti di dovuta diligenza" (*zorgvuldigheidseisen*). Nel testo legislativo viene inoltre stabilito come debba essere segnalato e valutato l'operato del medico in relazione a queste pratiche.

Le pratiche dell'eutanasia attiva volontaria e del suicidio assistito sono legali solo se applicate rispettando ognuno dei 6 requisiti di dovuta diligenza stabiliti per legge, ossia se:

- il medico ha la piena convinzione che la richiesta del paziente è volontaria e ben ponderata;
- la sofferenza del paziente è inalleviabile e insostenibile;
- il medico ha messo al corrente il paziente della situazione clinica in cui si trova e delle sue prospettive;
- il medico e il paziente sono giunti alla convinzione che non ci sia nessun'altra soluzione ragionevole;
- il medico ha consultato perlomeno un altro collega indipendente, il quale ha a sua volta visitato il paziente e formulato per iscritto il

- De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Artsen melden euthanasie

Een arts die euthanasie heeft uitgevoerd, moet dit altijd direct melden bij de gemeentelijke lijkschouwer. De meldingsprocedure bij euthanasie staat beschreven op de website van de regionale toetsingscommissies euthanasie.

Richtlijn voor euthanasie bij een verlaagd bewustzijn

Soms raakt een patiënt vlak voor de geplande uitvoering van euthanasie in een staat van verlaagd bewustzijn. Artsen kunnen in dit geval gebruikmaken van de richtlijn euthanasie bij verlaagd bewustzijn van artsenorganisatie KNMG.

proprio parere riguardo la situazione basandosi sui requisiti di dovuta diligenza;

- il medico ha praticato l'interruzione della vita su richiesta o assistito al suicidio con la dovuta accuratezza dal punto di vista medico.

Segnalazione da parte dei medici

Dopo aver praticato l'eutanasia, è compito del medico darne comunicazione immediata al medico legale del comune (*gemeentelijke lijkschouwer*). La procedura di segnalazione dei casi di eutanasia[2] può essere consultata presso il sito web delle commissioni regionali di controllo che si occupano di verificare la corretta applicazione delle pratiche eutanasiche (*Regionale Toetsingscommissies Euthanasie*).

Eutanasia per pazienti in uno stato di ridotta consapevolezza

Spesso accade che il paziente, poco prima della somministrazione programmata dell'eutanasia, cada in uno stato di consapevolezza ridotta. In questo caso, i medici possono rifarsi alla direttiva stabilita in materia dalla Reale Associazione Medica Olandese (*Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst* – KNMG).

[2] *[N.d.T.]* Per ragioni di completezza si è scelto di mantenere nel testo tradotto i rimandi a pagine web e brochure esterne che erano presenti nel testo originale, ma di cui la traduzione in italiano non è (al momento) disponibile. Pertanto, si auspica una traduzione delle stesse in altra sede.

Commissie toetst zorgvuldigheid van handelen arts

Regionale toetsingscommissies beoordelen artsen die euthanasie uitvoeren. Zij controleren of artsen zich hebben gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. In de commissies zitten in elk geval een arts, een ethicus en een jurist.

Jaarlijks brengen de commissies een verslag uit. Hierin geven zij een overzicht van:

- het aantal gemelde gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;
- de aard van de gevallen;
- een selectie van de oordelen en de afwegingen die artsen hebben gemaakt.

De regionale toetsingscommissies publiceren hun oordelen over gemelde euthanasiegevallen op hun website.

Valutazione della diligenza del medico

Le commissioni regionali di controllo sopraccitate hanno il compito di valutare l'operato dei medici che somministrano l'eutanasia, assicurandosi che lo facciano attenendosi ai requisiti di dovuta diligenza stabiliti per legge. In ogni commissione devono sempre figurare un medico, un esperto di etica e un giurista.

Ogni anno, le commissioni regionali di controllo pubblicano una relazione contenente:

- il numero dei casi di eutanasia volontaria e suicidio assistito di cui hanno ricevuto segnalazione;
- la natura dei casi segnalati;
- alcuni dei giudizi formulati in merito ai casi unitamente alle considerazioni svolte dai medici.

Le commissioni provvedono poi a pubblicare la totalità dei giudizi espressi in merito ai casi di eutanasia di cui hanno ricevuto segnalazione sul proprio sito web.

Strafmaat bij overtreden euthanasiewet

Als een arts zich niet houdt aan de wet, kan het Openbaar Ministerie (OM) hem vervolgen. De straf die hij kan krijgen, verschilt:

- Euthanasie kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
- Hulp bij zelfdoding kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar.

Geen euthanasie

De volgende voorbeelden vallen niet onder de euthanasiewet:

- als een arts op verzoek van de patiënt een medische behandeling staakt;
- als een arts afziet van een medisch zinloze behandeling;
- als een arts de pijn van een patiënt probeert te verlichten met steeds zwaardere medicijnen die er mogelijk toe leiden dat de patiënt sneller overlijdt. De patiënt overlijdt dan wel aan zijn ziekte en niet door de medicijnen (palliatieve sedatie).

Entità della pena in caso di violazione della legge

Se un medico agisce in violazione dei requisiti stabiliti per legge, è perseguibile dal Pubblico Ministero e può incorrere in una pena che varia in base alla natura della pratica eutanasica:

- in caso di eutanasia attiva volontaria, la pena detentiva può arrivare fino a un massimo di 12 anni;
- in caso di suicidio assistito, invece, la reclusione non supera i 3 anni.

Quando non si può parlare di eutanasia

Sono esclusi dall'ambito di applicazione legge olandese sull'eutanasia i casi in cui:

- il medico interrompe il trattamento in corso su richiesta del paziente;
- il medico si rifiuta di somministrare un trattamento inefficace dal punto di vista medico;
- il medico, nel tentativo di alleviare il dolore del paziente, gli somministra farmaci sempre più aggressivi che potrebbero condurlo più velocemente alla morte; la morte del paziente, tuttavia, è causata dalla sua malattia e non dai farmaci somministratigli (sedazione palliativa).

Kabinet Rutte III: euthanasie

Het kabinet overweegt beleidswijzigingen over medisch-etische onderwerpen, zoals euthanasie. Dit staat in het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst".

Governo Rutte III

Come previsto dall'accordo governativo recante lo slogan "Fiducia nel futuro", il terzo governo Rutte sta considerando una serie di riforme in ambito sanitario che andrebbero a investire in particolar modo le pratiche mediche con implicazioni etiche, tra cui spicca l'eutanasia.

V.2.2. Testi informativi-esplicativi sulle disposizioni di fine vita impostati sulla formula domanda-risposta

Wie kan om euthanasie vragen?

Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Een voorwaarde hierbij is dat de patiënt zelf wilsbekwaam is of een wilsverklaring heeft opgesteld. De patiënt kan bijvoorbeeld in de wilsverklaring aangeven dat hij euthanasie wil laten uitvoeren bij een vergevorderd stadium van een terminale ziekte.

Euthanasieverzoek van minderjarigen

Een minderjarige kan vanaf 12 jaar zelf een verzoek om euthanasie doen. Tot 16 jaar is daarvoor wel instemming van de ouders of voogd nodig.

Chi può richiedere l'eutanasia?[1]

L'eutanasia può essere praticata solo su esplicita richiesta del paziente. Per questo motivo, uno dei requisiti necessari per poterla somministrare è che il paziente interessato sia capace di intendere e di volere al momento della richiesta o abbia messo per iscritto delle disposizioni anticipate di trattamento mediante una *wilsverklaring* – ossia un testamento biologico (letteralmente "dichiarazione di volontà") – esprimendo, ad esempio, la volontà di ricevere l'eutanasia nello stadio avanzato di una malattia terminale.

Richiesta di eutanasia da parte di minori

Un minore può fare richiesta di eutanasia purché abbia compiuto i 12 anni; tuttavia, fino ai 16 anni, è comunque necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

[1] *[N.d.T.]* Il testo originale (*Wie kan om euthanasie vragen?*) è stato consultato presso https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wie-kan-om-euthanasie-vragen in data 20/05/2018.

Jongeren van 16 en 17 jaar nemen de beslissing in eerste instantie zelf. Artsen moeten de ouders wel altijd bij het besluit betrekken.

Vanaf 18 jaar kan iemand zelf om euthanasie vragen. De arts hoeft de ouders of verzorgers niet bij het verzoek te betrekken.

Euthanasieverzoek van patiënten met dementie

In sommige gevallen kunnen artsen een euthanasieverzoek van een patiënt met dementie inwilligen. Dit kan bijvoorbeeld als een wilsbekwame, dementerende patiënt een verzoek doet bij de arts en hij of zij aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

Euthanasieverzoek van naasten

Euthanasie kan niet plaatsvinden op verzoek van familieleden of vrienden. Wel kunnen familieleden de wilsverklaring van de patiënt onder de aandacht brengen van de arts.

I minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni possono invece decidere autonomamente, anche se il medico è comunque tenuto a coinvolgere i genitori (o chi per essi) nella decisione.

Una volta compiuti 18 anni è infine possibile richiedere l'eutanasia senza che il medico debba coinvolgere i genitori (o chi per essi) nella decisione.

Richiesta di eutanasia da parte di pazienti affetti da demenza

In determinati casi il medico può dar seguito a una richiesta di eutanasia da parte di un paziente affetto da demenza. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui un paziente ai primi stadi di demenza, ancora capace di intendere e di volere, sottopone la richiesta al medico e quest'ultimo agisce in conformità ai requisiti di dovuta diligenza.

Richiesta di eutanasia da parte dei propri cari

L'eutanasia non può essere somministrata su richiesta di amici o familiari, i quali possono però sottoporre all'attenzione del medico l'eventuale testamento biologico sottoscritto dal paziente.

Euthanasieverzoek van patiënten uit het buitenland

Een arts die bij een patiënt euthanasie uitvoert, moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen die in de wet staan. De arts moet onder meer de medische geschiedenis van de patiënt kennen. Op basis daarvan moet hij tot de overtuiging kunnen komen dat de patiënt uitzichtloos lijdt. Ook moet de arts vaststellen dat de patiënt goed heeft nagedacht over het verzoek. En dat het lijden voor de patiënt ondraaglijk is.

Bij een patiënt uit het buitenland, die een euthanasieverzoek doet, moet de arts ook aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Voor de arts kan het dan lastiger zijn om de medische geschiedenis goed te kennen. En om in te schatten of de situatie van de patiënt aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

De arts mag zelf bepalen of hij een euthanasieverzoek van een buitenlandse patiënt in behandeling wil nemen. En beslissen wat hij verder nodig vindt om te onderzoeken of het verzoek aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld door te overleggen met hulpverleners die de patiënt behandelen of behandeld hebben.

Richiesta di eutanasia da parte di pazienti stranieri

Il medico che somministra l'eutanasia a un paziente deve attenersi ai requisiti di dovuta diligenza stabiliti per legge ed essere a conoscenza, tra le altre cose, della storia clinica del paziente; è infatti sulla base di quest'ultima che il medico deve poter giungere alla convinzione che la sofferenza del paziente sia inalleviabile. È inoltre compito del medico assicurarsi che il paziente abbia riflettuto attentamente sulla sua richiesta e vi sia giunto a causa di uno stato di sofferenza insopportabile.

Anche nel caso in cui la richiesta provenga da un paziente straniero, il medico deve agire nel rispetto dei requisiti di dovuta diligenza stabiliti dalla legge. Tuttavia, in questo caso, potrebbe risultargli più difficile venire a conoscenza della storia clinica del paziente e, di conseguenza, valutare se la situazione del paziente risponda o meno ai requisiti.

In ogni caso, il medico ha la facoltà di decidere se prendere in carico o meno una richiesta di eutanasia proveniente da un paziente straniero, nonché di stabilire come si debba procedere al fine di determinare se la richiesta risponda ai requisiti di dovuta diligenza (ad esempio consultando gli operatori sanitari che stanno seguendo o hanno seguito il paziente).

Uitvoering euthanasieverzoek

Een arts kan pas op een euthanasieverzoek ingaan als hij vindt dat hij aan de zorgvuldigheidseisen uit de Euthanasiewet kan voldoen. Een arts is niet verplicht aan euthanasie mee te werken. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Euthanasie en de wet.

Esecuzione della richiesta di eutanasia

Il medico può decidere di dare seguito a una richiesta di eutanasia solo se ritiene di poter agire rispettando i requisiti di dovuta diligenza stabiliti per legge. Ad ogni modo, il medico non è costretto a praticare l'eutanasia. Per saperne di più leggete la sezione *Eutanasia e legge in Olanda*.

Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?

Het kan voorkomen dat u zelf niet kunt beslissen over uw medische situatie. Dan kijkt de zorgverlener eerst of u een wilsverklaring heeft opgesteld, waarin is vastgesteld wat er moet gebeuren in zo'n situatie. En of u een vertegenwoordiger heeft aangewezen. Zo niet, dan vraagt de zorgverlener uw naasten om een besluit te nemen.

Wilsonbekwaam

Allereerst schat de arts in of u wilsonbekwaam bent. Dit wil zeggen dat u zelf geen beslissing meer kunt nemen. Iemand is wilsonbekwaam als hij:

- de informatie over zijn ziekte of behandeling niet kan begrijpen;
- niet in staat is om zelf een besluit te nemen;
- de gevolgen van een besluit niet kan overzien.

Chi può prendere decisioni cliniche al mio posto qualora non ne fossi (più) in grado?[2]

Potreste trovarvi nella situazione di non poter decidere in prima persona in merito alla vostra situazione clinica. In tal caso l'operatore sanitario verificherà innanzitutto se avete sottoscritto una *wilsverklaring* – ossia un testamento biologico (letteralmente "dichiarazione di volontà") – specificando quali misure adottare in una situazione simile o nominando un eventuale fiduciario. Se così non fosse, allora si rivolgerà ai vostri cari affinché siano loro a prendere una decisione al vostro posto.

Incapacità di intendere e di volere

Per prima cosa, è compito del medico valutare se effettivamente siate incapaci di intendere e di volere, ossia se non siate più in grado di prendere decisioni autonomamente. Una persona è ritenuta incapace di intendere e di volere quando:

- non è in grado di processare le informazioni ricevute riguardo la sua malattia o il suo trattamento;
- non è in grado di prendere una decisione autonoma;
- non è in grado di prevedere le conseguenze di una determinata scelta.

[2] *[N.d.T.]* Il testo originale (*Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?*) è stato consultato presso https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsonbekwaamheid in data 20/05/2018.

U bent dus bijvoorbeeld wilsonbekwaam als u bewusteloos bent. Of als u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt.

Vertegenwoordiger in wilsverklaring

Als een beslissing over uw zorg nodig is, gaat de arts na of u een wilsverklaring heeft opgesteld. En of u hierin een vertegenwoordiger heeft benoemd. Is dit het geval? Dan vraagt de arts aan uw vertegenwoordiger om een besluit te nemen over uw zorg.

Geen wilsverklaring

Heeft u geen wilsverklaring en geen vertegenwoordiger aangewezen? Dan vraagt de zorgverlener allereerst een besluit aan de echtgenoot of partner. Anders aan een ouder, kind, broer of zus. Als niemand de rol van vertegenwoordiger op zich wil of kan nemen, beslist de zorgverlener zelf.

Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Dus niet op verzoek van familieleden of vrienden. U leest hier meer over op de pagina Euthanasie en de wet.

Ad esempio, si è considerati incapaci di intendere o di volere nel caso in cui ci si trovi in uno stato di incoscienza o in uno stadio avanzato di demenza.

Nomina del fiduciario

Qualora sia necessario prendere una decisione riguardante la vostra situazione clinica, il medico verificherà se abbiate sottoscritto un testamento biologico nominando un eventuale fiduciario. Se così fosse, allora il medico si rivolgerà al fiduciario da voi indicato affinché sia lui a decidere come procedere.

In mancanza di testamento biologico

Nel caso in cui non abbiate sottoscritto un testamento biologico né nominato un fiduciario, l'operatore sanitario si rivolgerà dapprima al vostro coniuge o partner, altrimenti a un genitore, figlio, fratello o sorella. Qualora nessuno voglia o possa assumersi la responsabilità di decidere in veste di fiduciario, allora la sarà l'operatore sanitario stesso farlo.

È comunque bene ricordarsi che l'eutanasia può essere praticata esclusivamente su esplicita richiesta del paziente e non su richiesta di parenti o amici. Informatevi al riguardo presso la sezione *Eutanasia e legge in Olanda*.

Hoe stel ik een wilsverklaring op?

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. U kunt in de verklaring ook opschrijven dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.

Wensen vastleggen in wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen, bijvoorbeeld:

- **Behandelverbod**
  Bij een behandelverbod schrijft u op onder welke omstandigheden u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld voor als u in coma ligt of wanneer u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent.

- **Verklaring niet-reanimeren**
  Reanimeren is hartmassage door drukken op uw borst en beademen. Reanimeren kan ook met een automatische externe defibrillator

Come redigere il proprio testamento biologico?[3]

Nella *wilsverklaring* – letteralmente "dichiarazione di volontà" – potrete indicare quali trattamenti sanitari desideriate o meno ricevere. Ad esempio, potrete specificare di non voler essere rianimati in caso di arresto cardiaco o registrare la volontà di ricorrere all'eutanasia in caso vi trovaste in uno stato di sofferenza insostenibile. Questo documento, che costituirà il vostro testamento biologico, può essere redatto a mano o a computer.

Mettere per iscritto le proprie volontà

All'interno della *wilsverklaring*, a cui ci si riferirà di seguito con "testamento biologico", è possibile indicare le proprie volontà sul fine vita, tra cui le seguenti:

- **Rifiuto dei trattamenti sanitari**
  È possibile revocare il consenso ai trattamenti sanitari (*behandelverbod*) a cui potreste essere sottoposti in determinate circostanze, ad esempio durante un coma o uno stato di incoscienza causato da una malattia.
- **Ordine di non rianimare**
  La rianimazione cardiopolmonare viene praticata premendo sul torace della persona in arresto cardiaco e praticandole la respirazione bocca

[3] *[N.d.T.]* Il testo originale (*Hoe stel ik een wilsverklaring op?*) è stato consultato presso https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen in data 20/05/2018.

(AED). In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een metalen penning dragen waar dit op staat. Een niet-reanimerenpenning is onder meer aan te vragen bij de Patiëntenfederatie Nederland. Tot 7 juni 2017 gaf de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de niet-reanimerenpenning uit. De penning van de NVVE blijft geldig. Ook penningen van andere aanbieders blijven geldig.

- **Euthanasieverklaring**

  In een euthanasieverklaring beschrijft u wanneer u zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert. Dat is wanneer er volgens u sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Tips voor het opstellen van uw verklaring leest u in de brochure Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Lees meer over euthanasie en de wet.

a bocca o, in caso di necessità, facendo uso del defibrillatore. Firmando l'ordine di non rianimare (*verklaring niet-reanimeren*) dichiarerete di non voler essere rianimati in caso di arresto cardiaco. Per indicare la vostra scelta potete indossare una medaglietta metallica su cui è riportato l'ordine di non rianimare che è possibile richiedere presso la Federazione dei pazienti olandesi[4] (*Patiëntenfederatie Ned*erland); fino al 7 giugno 2017, anche l'Associazione olandese per il fine vita volontario (*Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde* – NVVE) distribuiva questo tipo di medagliette, le quali rimangono valide così come qualsiasi altra medaglietta analoga distribuita da ulteriori enti o associazioni.

- **Richiesta scritta di eutanasia**

  In una richiesta scritta di eutanasia (*euthanasieverklaring*) è possibile indicare in quali circostanze desideriate ricevere l'anestesia, specificando cioè in quali circostanze riteniate che il dolore sarebbe troppo per poter essere sopportato e non vi sarebbe altro rimedio. Nella brochure *Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek* potrete trovare dei consigli utili su come impostare la vostra richiesta scritta di eutanasia, mentre alla sezione *Eutanasia e legge in Olanda* potrete informarvi sulla disciplina vigente in materia di eutanasia.

[4] *[N.d.T.]* Si ricorda che, per ragioni di completezza, si è scelto di mantenere nel testo tradotto tutti i rimandi a pagine web e brochure esterne che erano presenti nel testo originale, ma di cui la traduzione in italiano non è (al momento) disponibile. Pertanto, si auspica una traduzione delle stesse in altra sede.

- **Vertegenwoordiger aanwijzen**

  U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt.

- **Medisch-wetenschappelijk onderzoek**

  De wens om wel of niet mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek kunt u van tevoren vastleggen. Zo kan uw partner of familie daarmee rekening houden.

Inhoud wilsverklaring

Er zijn geen regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. Zet in de verklaring ook altijd uw achternaam en voornamen voluit. Ook moet u aan het eind van het document de datum en uw handtekening zetten.

U kunt ook een standaardformulier gebruiken voor uw wilsverklaring. Op de website Thuisarts.nl vindt u een overzicht met standaardwilsverklaringen.

- **Nomina del fiduciario**

  Nel testamento biologico potrete nominare un fiduciario (*vertegenwoordiger*), il quale avrà la responsabilità di consultarsi con il vostro medico e prendere decisioni cliniche al vostro posto riguardo nel caso in cui non ne foste più in grado.

- **Consenso informato alla ricerca clinica**

  Decidendo in anticipo se desiderate dare il vostro consenso informato ad attività di ricerca medico-scientifica, il vostro partner o membri della vostra famiglia potranno tenerne conto qualora si trovino nella posizione di prendere una decisione in merito.

Contenuto del testamento biologico

Non esistono delle regole specifiche per la compilazione del testamento biologico, l'importante è che esprimiate le vostre volontà in modo chiaro per evitare che sorgano incomprensioni da parte del medico. Assicuratevi inoltre di scrivere il vostro nome e cognome per intero e di apporre al documento la data di compilazione e la firma.

Se preferite, potete utilizzare un modello predefinito, prendendo spunto dalla struttura standard impiegata per la compilazione delle *wilsverklaringen* che potrete consultare al sito www.thuisarts.nl, presso la sezione dedicata alle volontà di fine vita.

Inhoud euthanasieverklaring

Hoe u een verzoek voor euthanasie opstelt, leest u in de Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Voor artsen is er de aparte publicatie Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie. Daarin staat dezelfde informatie, aangevuld met aandachtspunten voor artsen.

Wilsverklaring bespreken met arts

Het is belangrijk dat u uw wilsverklaring met uw huisarts bespreekt. De arts weet dan precies wat u wilt. En hij kan vertellen wat hij voor u kan doen. Tips voor het gesprek met uw arts staan in de brochure Spreek op tijd over uw levenseinde van artsenorganisatie KNMG.

Zorg dat u uw arts regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw wilsverklaring staat. Uw verklaring blijft weliswaar altijd geldig, maar bij een oude wilsverklaring kan uw arts gaan twijfelen. Verandert u van mening over wensen in uw wilsverklaring? Bespreek dan ook de nieuwe wensen met uw huisarts.

Contenuto della richiesta scritta di eutanasia

Potrete trovare delle indicazioni pratiche su come compilare la vostra richiesta scritta di eutanasia nella brochure *Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek*, di cui è disponibile anche una versione per il personale sanitario, *Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie*, che si focalizza maggiormente sugli aspetti di particolare importanza dal punto di vista medico.

Parlatene sempre con il vostro medico

È fondamentale che discutiate le disposizioni anticipate di trattamento espresse nel testamento biologico con il vostro medico, così che possa capire esattamente quali sono le vostre volontà ed esservi d'aiuto. Potete trovare dei consigli pratici su come impostare il colloquio con il vostro medico sul sito della Reale Associazione Medica Olandese (KNMG), in particolare nella brochure *Spreek op tijd over uw levenseinde*.

Assicuratevi di far sapere regolarmente al vostro medico che le volontà da voi espresse restano invariate: per quanto il testamento biologico non abbia scadenza, infatti, quando si ha a che fare con un documento non troppo recente potrebbero sorgere dei dubbi. Ovviamente, assicuratevi di mettere al corrente il vostro medico anche nel caso contrario, ossia se cambiate idea su quanto precedentemente espresso nel testamento biologico e volete aggiornare le vostre volontà.

Wilsverklaring aanpassen

Verandert u van mening over wensen in uw wilsverklaring? Dan kunt u de oude verklaring aanpassen of een nieuwe schrijven. Bespreek de wijzigingen ook met uw huisarts en naasten om misverstanden te voorkomen.

Op tijd praten over wensen levenseinde

Praat op tijd met uw huisarts en uw naasten als u wensen heeft rond uw levenseinde. Zodat:

- u goed kunt laten weten wat u wilt en wat niet;
- u op tijd een vertegenwoordiger kunt aanwijzen;
- uw arts de zorg kan geven die bij u past.

Modifiche al testamento biologico

Se cambiate idea riguardo alle disposizioni espresse nel vostro testamento biologico, potete modificarlo o redigerne uno nuovo. In entrambi i casi, assicuratevi di mettere al corrente il vostro medico e i vostri cari di eventuali cambiamenti, così da prevenire possibili malintesi.

Affrontate il discorso per tempo

Se avete delle richieste particolari riguardanti il vostro fine vita, assicuratevi di parlarne per tempo con il vostro medico e con i vostri cari, così che:

- possiate spiegar loro, nel dettaglio, quali siano le vostre volontà;
- possiate nominare per tempo un fiduciario;
- il vostro medico possa assistervi in maniera conforme alle vostre volontà.

CAPITOLO VI

Commento traduttologico

L'obiettivo della presente analisi traduttologica è di mettere in rilievo le principali difficoltà incontrate durante la traduzione, esponendo e giustificando le scelte traduttive più rilevanti alla luce della strategia traduttiva precedentemente esposta (vedi Capitolo IV, sezione IV.2.).

VI.1. Commento alla traduzione del testo normativo

La maggiore difficoltà connessa con la traduzione del testo normativo può essere ricondotta al fatto che il traduttore viene chiamato a tradurre quello che in origine è un macro-atto linguistico illocutivo-prescrittivo attraverso il quale vengono stabiliti norme e divieti (cfr. Snel Trampus 1989: 138), il quale si inserisce, come precedentemente spiegato, in una fitta rete di ulteriori macro-atti linguistici illocutivo-prescrittivi che costituiscono il sistema giuridico di riferimento modellandone il linguaggio. Questa difficoltà assume sfumature diverse nel caso in cui il testo tradotto conservi la stessa forza illocutorio-prescrittiva del testo di partenza rispetto al caso in cui la perda, a favore di un'impostazione descrittivo-referenziale. Nel secondo caso – che coincide con l'approccio traduttivo adottato per il testo normativo tradotto (vedi Capitolo V, sezione V.1.) – prevale la resa della denotazione dei concetti giuridici espressi nel testo d'origine, in risposta all'esigenza di informare il lettore su una realtà giuridica che non lo riguarda direttamente, ma che potrebbe farlo. Per questo motivo, come già accennato, si è scelto di presentare un testo legislativo neutralizzato, di più facile approccio e adattabile al contesto giuridico noto al lettore, che possa fungere da strumento per la produzione di un nuovo atto comunicativo nella situazione giuridica d'arrivo – in questo caso, quella italiana.

Il primo passo verso l'ottenimento di un testo improntato sulla denotazione, in cui prevalga la sopraccitata funzione descrittiva e informativo-strumentale, consiste nella neutralizzazione degli aspetti culturalmente connotati. In quest'ottica, per la traduzione dei *realia giuridici* (al contrario di quanto solitamente prescritto nella letteratura) si è deciso di optare per soluzioni traduttive perlopiù (1) neutralizzanti (*kernvertaling*),

talvolta tendenti alla (2) naturalizzazione (*benadering*). In determinati casi, si è inoltre optato per una (3) traduzione linguistica (cfr. Loiacono 2011; *leenvertaling* in Grit 2010) dei termini *culture-bound*, qualora essa producesse termini culturalmente privi di connotazione e, al contempo, chiari dal punto di vista denotativo. In ogni caso, tutte le soluzioni traduttive adottate sono in linea con un approccio decisamente *target-oriented*, volto a mantenere il contenuto semantico neutralizzando la caratterizzazione giuridico-situazionale dei concetti.

Esempi:

(1)	Staten-Generaal	il Parlamento
	rijksregelen / 's Rijks kas	disposizioni statali / le casse dello Stato
	gemeentelijke lijkschouwer	medico settore
	de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid	ispettorato della sanità pubblica facente capo all'ente statale preposto al controllo e alla tutela della salute dei cittadini
	het College van procureurs-generaal	il pubblico ministero
(2)	minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	ministro della salute
	de officier van justitie	il magistrato della procura o il sostituto procuratore aggiunto[1]
(3)	levensbeëindiging op verzoek	interruzione della vita su richiesta
	hulp bij zelfdoding	assistenza al suicidio
	(zorgvuldigheidseisen)	(requisiti di dovuta diligenza)[2]

[1] Questa soluzione traduttiva è solo in parte naturalizzante: si è deciso, infatti, di non utilizzare il diretto equivalente dell'organo dello Stato in questione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, ossia il "procuratore della Repubblica", evitando di fare diretto riferimento alla Repubblica mediante una perifrasi esplicativa ("magistrato della procura", inteso come magistrato «con funzioni inquirenti che dirige l'ufficio della Procura, ne organizza l'attività ed esercita personalmente le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero») affiancata però dalla denominazione ufficiale del diretto sostituto del procuratore della Repubblica, (ossia il "sostituto procuratore aggiunto"), al fine di chiarire che ci si sta riferendo a questo organo (cfr. definizione di "Procuratore della Repubblica" in *Dizionario Giuridico Brocardi online*).

[2] Spesso, all'interno dei testi della dottrina italiani riguardanti la legge olandese sull'eutanasia, si fa riferimento a questi requisiti con la traduzione "criteri di accuratezza" (cfr. Servizio Studi del Senato (2006), *XV Legislatura: La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)*, Dossier n. 60). Questa traduzione, tuttavia, è un calco mal riuscito (una sorta di *false friend*), basato sull'errata traduzione di *zorgvuldigheid* con uno dei suoi significati al di fuori della sfera giuridica, ossia "cura" o "accuratezza"; in questo caso, tuttavia, si fa riferimento a un altro significato assunto dal termine, ossia alla "diligenza" richiesta da parte del medico nell'attenersi ai requisiti stabiliti dalla legge per l'applicazione della pratica eutanasica. Pertanto, si è deciso di fare ricorso alla

Tornando a riflettere sull'approccio agli elementi appartenenti alla cultura giuridica straniera, anche per quanto riguarda la denominazione della legge tradotta, nonché le denominazioni delle ulteriori leggi menzionate e a cui si fa rimando, la strategia adottata è di tipo neutralizzante-naturalizzante. I titoli delle leggi straniere menzionate vengono infatti tradotti attenendosi alla modalità con cui vengono convenzionalmente denominate le leggi italiane, ossia riportandone la data di entrata in vigore seguita dalla materia disciplinata (4); in questo senso, si assiste ad un caso di addomesticazione il cui risultato non è tanto legato alla cultura giuridica d'arrivo quanto neutrale (si è infatti dinnanzi a una designazione neutra ed obiettiva delle leggi in base al loro contenuto). La stessa strategia viene adottata per tradurre le denominazioni dei codici normativi stranieri, sostituite con le denominazioni italiane convenzionalmente utilizzate per i codici normativi equivalenti (5). Infine, vengono seguite le convenzioni della lingua giuridica italiana anche per trascrivere i rimandi intratestuali ed extratestuali ad articoli e/o a parte di essi (6).

Esempi:

(4)	Wet op de lijkbezorging	Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme[3]
(5)	Wetboek van Strafrecht	codice penale
	Burgerlijk Wetboek	codice civile
(6)	als bedoeld in artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht	come indicato all'articolo 294, comma 2, secondo periodo, del codice penale

traduzione linguistica "requisiti di dovuta diligenza", di certo non la soluzione più immediata, ma la più chiara e vicina al senso dell'originale.

[3] È interessante notare come, in Italia, al contrario dei Paesi Bassi, le norme in materia non siano contenute all'interno di un'unica legge, ma si articolino in più leggi e decreti (cfr. Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali, *Trattamento delle salme e sepoltura*). Per questo motivo, traducendo il titolo della legge, non trovandone un corrispettivo unico all'interno dell'ordinamento italiano, si è deciso di fare riferimento ai tre principali aspetti disciplinati nel testo legislativo olandese.

Un ulteriore aspetto tipico del linguaggio giuridico che si è scelto di tradurre seguendo una strategia prevalentemente addomesticante – ancora una volta, non in relazione al contenuto quanto alla convenzionalità della forma – riguarda le cosiddette espressioni formulaiche, che si concentrano soprattutto nell'incipit del testo legislativo e nella sezione dedicata alle disposizioni finali (7), ma che è possibile trovare disseminate anche all'interno del corpo della legge (8). Al fine di ottenere una traduzione che risultasse familiare al lettore italiano grazie all'adattamento delle espressioni formulaiche straniere al bagaglio di conoscenza a sua disposizione, si è deciso di consultare non solo testi legislativi appartenenti all'universo giuridico della Repubblica Italiana (cfr. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*), ma anche una selezione di leggi e regi decreti risalenti al Regno d'Italia (cfr. *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, anno 1863, dal 1101 al 1628, volume sesto), al fine di poter rendere in maniera appropriata anche le espressioni formulaiche del testo di partenza attinenti alla realtà monarchica (9).

Esempi:

(7)	Wet toetsing […]	Norme in materia di […]
	Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van […]	Legge del 12 aprile 2001 contenente la disciplina dell'[…]
	Gegeven te 's-Gravenhage, 12 april 2001	Data all'Aia, addì 12 aprile 2001
(8)	In deze wet wordt verstaan onder: […]	Ai fini della presente legge si intende per: […]
	Deze wet is mede van toepassing […]	La presente legge è parimente applicabile […]
	Voor de toepassing van artikel 1 […]	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 […]
(9)	Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!	A tutti coloro che la presente vedranno ed intenderanno, salute!
	Zo is het, dat Wij […] hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:	Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
	Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.	Ordiniamo che la presente legge sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno dei Paesi Bassi mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Per quanto si sia cercato di ottenere, nel complesso, un testo informativo-strumentale tanto neutrale dal punto di vista dei contenuti quanto familiare/naturalizzato dal punto di vista della forma, un aspetto che si è deliberatamente deciso di non neutralizzare (né ignorare) riguarda i riferimenti alla realtà giuridica olandese presenti nell'incipit e nelle disposizioni finali (nonché nel Capo IIIa) – i quali svelano al lettore che si trova dinnanzi alla traduzione di un testo normativo originariamente prodotto in un ordinamento straniero (*overt translation*; cfr. House, in Nord 1997: 46) – e i riferimenti a specifici articoli codicistici e legislativi appartenenti all'universo giuridico olandese.

La presenza di tali elementi estranianti è riprova della possibile coesistenza di un approccio estraniante e uno naturalizzante all'interno dello stesso testo, seppur mediati da un'unica strategia di fondo che mira ad ottenere *the intended communicative function* (cfr. Nord 1997: 27 ss.). Da un lato, infatti, i riferimenti estranianti (ai Paesi Bassi e alla monarchia) fungono da pretesto per indicare al lettore – nella nota del traduttore introduttiva (10) – come porsi nei confronti del testo che si appresta a leggere, chiarendone lo *Skopos* informativo-strumentale. Dall'altro, il mantenimento dei rimandi a testi legislativi esterni (o a parte di essi) – che avrebbe potuto costituire causa di estraniamento per il lettore, precludendogli una visione completa di quanto trattato ed inficiando così l'esaustività informativa del testo – è trasformato in punto di forza a favore della funzione informativo-strumentale del testo tradotto includendo nella traduzione tutti gli articoli appartenenti a fonti legislative esterne a cui viene rimandato, traducendo anch'essi.

Esempi:

(10) *[N.d.T.]* Il presente testo è una traduzione della legge che regolamenta l'applicazione e il controllo della pratica eutanasica nei Paesi Bassi, recante il titolo Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (consultata presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2014-02-15, in data 16/05/2018). In linea con l'approccio neutralizzante adottato nei confronti del testo, si è scelto di riportare in corsivo l'incipit e i capi IIIa, IV e V, poiché strettamente attinenti alla realtà olandese e di conseguenza irrilevanti ai fini della presente traduzione, con la quale si invita il lettore a focalizzare la propria attenzione sul corpo centrale del testo legislativo, che è stato tradotto neutralizzando ogni possibile riferimento al sistema giuridico olandese. L'obiettivo è quello di fornire al legislatore italiano, allo studioso di diritto, così come a qualsiasi lettore interessato, uno strumento pratico per poter studiare in maniera esaustiva il testo legislativo straniero e al contempo, grazie alla sua "neutralità giuridica", calarlo nella realtà a lui familiare.

Inoltre, sempre in linea con l'intento di fornire al lettore uno strumento funzionale, che permetta di informarsi sulla normativa avendone una visione completa, tutti i rimandi ad articoli (o a parte di essi) vengono non solo mantenuti, ma anche "attivati" nel testo tradotto mediante collegamenti ipertestuali alle parti del documento dove si trova la loro traduzione.

In relazione all'ultimo esempio riportato (10), si sottolinea come la decisione di fare ricorso a note del traduttore (N.d.T.) sia stata consapevolmente presa al fine di suscitare nel lettore un atteggiamento critico e di riflessione nei confronti del testo che ha dinnanzi, mettendolo al corrente dello *Skopos* che si intende raggiungere mediante la traduzione. Inoltre, il fatto che le denominazioni originali di tutti i testi legislativi e codicistici stranieri menzionati vengano riportate in nota a piè di pagina (sempre mediante N.d.T.), accompagnate da un link che ne consente la consultazione (11), contribuisce ad aumentare il grado di informatività del testo e, al contempo, a facilitare la ricerca parallela e individuale di ulteriori informazioni.

Esempi:

(11) Codice penale, Libro Secondo (Delitti) → *[N.d.T.]* Il testo normativo originale (*Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek: Misdrijven)* è stato consultato presso http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-05-01#BoekTweede in data 16/05/2018.

Concludendo – e rammentando che, ai fini di questa analisi traduttologica, non si intende analizzare ogni difficoltà traduttiva incontrata, ma concentrarsi unicamente sugli aspetti più significativi – si è deciso di riportare alcune riflessioni riguardanti la combinazione linguistica neerlandese-italiano emerse durante il processo traduttivo.

Il primo aspetto riguarda gli aggettivi con valore deittico spaziale, i quali svolgono un'importante funzione metatestuale fungendo da orientamento nella lettura del testo. Generalmente, l'uso di questa tipologia aggettivale è più frequente nella lingua neerlandese e nel linguaggio giuridico olandese (vedasi la frequenza d'uso di *deze*/*die* e *dit*/*dat*) (cfr. Snel Trampus 1989: 32 s.); tenendo contro della minor frequenza dei corrispettivi aggettivi deittici italiani *questo* e *quello* (in tutte le loro declinazioni) nel registro formale della lingua giuridica italiana, si è optato per soluzioni caratterizzate da un maggior grado di formalità, riformulando la frase in questione (12) o utilizzando *tale*,

presente o *(sud)detto*, varianti deittiche più appropriate al registro di documenti normativi ufficiali (13).

Esempi:

(12)	De arts heeft ten minste 1 andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien. **Deze** arts heeft schriftelijk zijn oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen.	[I]l medico ha consultato perlomeno un altro collega indipendente, il quale ha a sua volta visitato il paziente e formulato per iscritto il proprio parere riguardo la situazione basandosi sui requisiti di dovuta diligenza.
(13)	[…] voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor **deze** kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.	[…] purché per **tali** spese non venga già elargito un rimborso, in riferimento a un'altra attività, anch'esso proveniente dalle casse dello Stato.
	de aard van **deze** gevallen	la natura di **suddetti** casi
	De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling – in **deze** afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst – […]	Il contratto di trattamento medico – di seguito denominato contratto terapeutico all'interno della **presente** sezione – […]

Il secondo aspetto linguistico osservato in merito al linguaggio giuridico olandese è la tendenza a utilizzare proposizioni descrittive aventi, in realtà, modalità ingiuntiva. Nella traduzione, si è deciso di rendere esplicita tale modalità ingiuntiva tramite l'uso del verbo modale *dovere* (14) o di perifrasi equivalenti – quali *essere tenuto a* (15), *avere il compito d*i (16) o l'impersonale *occorre che* (17) – mirando così alla chiarezza e alla trasparenza dell'intenzione comunicativa in linea con l'auspicata informatività del testo tradotto.

Esempi:

(14)	Het in het eerste lid bedoelde verslag van werkzaamheden **vermeldt** in ieder geval: […]	La relazione annuale congiunta sull'attività svolta di cui al primo comma **deve** necessariamente **riportare**:
(15)	De commissie **brengt** haar gemotiveerde oordeel binnen zes weken na ontvangst van het verslag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, schriftelijk **ter kennis van** de arts.	La commissione **è tenuta a informare** per iscritto il medico circa il proprio giudizio motivato entro sei settimane dalla ricezione del rapporto di cui all'articolo 8, comma 1.

(16)	De commissie **beoordeelt** op basis van het verslag bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, of de arts die levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend, heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2.	La commissione **ha il compito di giudicare**, sulla base del rapporto di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge del 7 marzo 1991 recante le norme in materia di sepoltura, cremazione e trattamento delle salme, se il medico che ha posto fine a una vita su richiesta o prestato assistenza al suicidio abbia agito in conformità ai requisiti di dovuta diligenza di cui all'articolo 2.
(17)	Onze Ministers **stellen** hiervoor bij ministeriële regeling een model vast.	A tal fine **occorre che** i Nostri Ministri **fissino** un modello di relazione tramite disposizione ministeriale.

Infine, in linea con la sopraccitata tendenza all'esplicitazione e alla chiarezza comunicativa, si è deciso di apportare ulteriori (minimi) accorgimenti e/o aggiunte (18) laddove si ritenesse che il testo di partenza fosse poco chiaro o impreciso. Si è quindi scelto di non attenersi al mantenimento della vaghezza propria del testo normativo, la quale si discosterebbe dallo *Skopos* traduttivo informativo-esplicativo.

Esempi:

(18)	Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke waardering van **zijn belangen terzake** in staat werd geacht […]	Qualora il paziente di età pari o superiore ai sedici anni non sia più in grado di esprimere la propria volontà, ma, prima di raggiungere questa condizione, sia stato ritenuto capace di valutare in maniera ragionevole **la propria situazione e i propri interessi a riguardo** […]
	[…] een schriftelijke verklaring, inhoudende **een verzoek** om levensbeëindiging, heeft afgelegd […]	[…] abbia lasciato per iscritto una dichiarazione contenente un'**esplicita richiesta** di interruzione della vita […]
	[…] een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep **of bedrijf** tegenover een ander, de opdrachtgever, […]	una persona fisica o giuridica (l'operatore sanitario), nell'esercizio della professione medica **o nell'erogazione di assistenza medica in qualità di struttura sanitaria** a beneficio di un altro (il richiedente), […]

VI.2. Commento alla traduzione dei testi informativi

Come precedentemente esposto (vedi Capitolo IV, sezione IV.2), la traduzione dei testi informativi è stata svolta avendo in mente due tipologie di pubblico: da un lato il legislatore/giurista interessato a leggere la traduzione informativo-strumentale fornita per il testo normativo accompagnandola da una spiegazione in termini più semplici e da un quadro generale delle istanze di fine vita nella realtà giuridica olandese; dall'altro il lettore interessato all'argomento sia per ragioni concrete, legate all'applicazione della pratica eutanasica e delle istanze di fine vita, sia per pura curiosità e desiderio di saperne di più in merito. In entrambi i casi, la traduzione – al pari dei testi di partenza – si inserisce in una situazione comunicativa sempre più comune al giorno d'oggi, ossia quella che riguarda la trasmissione di informazioni attinenti ad ambiti specialistici (tra cui spiccano quello medico e legale), in forma semplificata ed accessibile, al vasto ed eterogeneo pubblico del web. Questo tipo ti comunicazione – definita, come già visto, *expert-lay communication* (cfr. Turnbull 2014) o *vak-externe communicatie* (cfr. Martin e Ten Pas 1991 e Sauer 1992) – risponde al cosiddetto *do-it- yourself approach* (cfr. Turnbull 2014) tipico dell'epoca moderna, ossia la tendenza della persona comune ad affidarsi al web in cerca di risposte a quesiti riguardanti ambiti specialistici invece di rivolgersi a un esperto in materia. Ciò accade spesso in relazione a tematiche di attualità e situazioni che, in generale, interessano direttamente la persona comune in un dato momento della sua vita (come nel caso dei quesiti sul fine vita). Detto questo, è facile constatare come sul web, sempre più di frequente, ci si imbatta in informazioni non veritiere poiché incomplete, inesatte e/o manipolate; per questo motivo, l'obiettivo di siti governativi autorevoli come *Rijksoverheid.nl* (sul quale sono stati consultati i testi tradotti) è di fornire informazioni e consigli – in tal caso attinenti alla sfera legale – in maniera tanto disinteressata e obiettiva quanto chiara ed esaustiva. Di conseguenza, la traduzione è stata svolta tenendo a mente questo intento («provide access to specialised information and expertise»; Turnbull 2014) e prestando particolare attenzione alla resa di tutti quelle strategie e accorgimenti adottati nel testo di partenza (aggiustandone, laddove necessario, la *consistency*) volti alla riformulazione semplificata del contenuto legale altrimenti caratterizzato da un elevato grado di specializzazione.

Tale semplificazione, investe il testo in tutti i suoi livelli:

> […] the information conveyed by the website is *simplified structurally, lexically and syntactically* and therefore made more accessible to its very heterogeneous audience, whilst a *personal and informal style* appears to narrow the gap between expert and lay people (Turnbull 2014; corsivo mio).

Partendo dalla struttura del testo, si è deciso di attenersi alla presentazione delle informazioni attraverso la forma tipica del *medium* web, ossia l'ipertesto, con tanto di collegamenti ipertestuali attivi tra le diverse parti che lo compongono (19). Attraverso l'ipertesto, infatti, le informazioni vengono organizzate in «moduli elementari» – i cosiddetti *chunks* (cfr. Turnbull 2014) – che ne rendono possibile la lettura non sequenziale, seguendo cioè il percorso logico che si preferisce e focalizzando la propria attenzione su determinate parti piuttosto che su altre (cfr. definizione di "ipertesto" in *Enciclopedia Treccani online*).

Esempi:

(19)	Dit komt in de praktijk zelden voor. Lees meer over wie om euthanasie kan vragen.	Per saperne di più, informatevi su chi può richiedere l'eutanasia.[4]

Inoltre, questa operazione di *sub-chunking* (cfr. Chafe, in Turnbull 2014) prevede non solo che le informazioni vengano distribuite all'interno di diverse pagine collegate tra loro, ma anche che ognuna di queste pagine venga ulteriormente suddivisa in sezioni piuttosto brevi (spesso contenenti elenchi puntati e accompagnate da titoletti che ne identificano l'argomento), al fine di ottenere un testo che richieda al lettore uno sforzo minimo di elaborazione, presentando le informazioni in maniera "diluita" e facilmente approcciabile (cfr. Turnbull 2014). A ciò contribuisce la semplicità e linearità sintattica, caratterizzata da periodi brevi e nessi logico-sintattici coerenti e non eccessivamente

[4] Dato che tutti i rimandi presenti nel testo originale sono stati mantenuti attivi), cliccando sul collegamento ipertestuale corrispondente al sintagma "wie om euthanasie kan vragen" si è rimandati alla sezione del sito web *Rijksoverheid.nl* che tratta l'argomento in questione (*Wie kan om euthanasie vragen?*). Allo stesso modo, in linea con il format dell'ipertesto che si è scelto di rispettare, sono stati creati dei collegamenti ipertestuali interni al testo tradotto che rimandano alle sezioni del documento corrispondenti all'argomento di cui si fa menzione: ad esempio, cliccando sul collegamento ipertestuale creato per il segmento di testo "chi può richiedere l'eutanasia", si è reindirizzati alla sezione del documento che tratta questo argomento, ovvero la traduzione del testo informativo recante il titolo *Chi può richiedere l'eutanasia?*.

complessi. Traducendo, si è optato per il mantenimento di tutti questi aspetti, rispettando la suddivisione originale del testo e assicurandosi che i periodi impiegati non fossero oltremodo lunghi o contorti – optando tuttavia per periodi più lunghi rispetto al testo di partenza, in linea con l'uso convenzionale della lingua italiana secondo cui la segmentazione testuale in frasi brevi non è la prassi – e che tutti i nessi logico-sintattici fossero chiari ai fini della coesione sintattica e della scorrevolezza del discorso.

Un ulteriore accorgimento apportato al fine di presentare le informazioni in maniera trasparente, consiste nell'esplicitazione di alcune sfumature semantiche altrimenti dubbie o poco chiare (21).

Esempi:

(21)	Euthanasie kan alleen plaatsvinden **op verzoek** van de patiënt.	In Olanda l'eutanasia può essere praticata solo **su esplicita richiesta** del paziente, […]
	Levensbeëindiging op verzoek **is geen plicht** van de arts **en geen recht** van de patient.	[…] **la somministrazione** dell'eutanasia su richiesta **non è un dovere** del medico **né un diritto** del paziente […]

Un altro aspetto legato alla rielaborazione semplificata del contenuto giuridico originario, si riscontra nell'immediatezza dello stile e nel registro decisamente diretto e informale (per trattarsi di un testo scritto) risultanti dalle strategie di *conversationalization* e personalisation – rispettivamente, «the modelling of public discourse upon the discursive practices of ordinary life» (Fairclough 1994, in Turnbull 2014) e l'uso del pronome personale di seconda persona (singolare o plurale) «to adress the reader directly» (Turnbull 2014). Queste strategie rispondono al tentativo di avvicinare al lettore le informazioni presentate, coinvolgendolo in maniera diretta.

Alcuni esempi concreti di questo approccio sono: a livello lessicale e di registro, l'utilizzo di termini più colloquiali in sostituzione di termini formali o prettamente tecnico-specialistici (*conversationalization*) (22) e, a livello stilistico, le domande dirette rivolte al lettore insieme ad altre forme di allocuzione (*personalization*) (23). Mentre la strategia della *concersationalization* è presente, in maggior o minor misura, in tutti i testi informativi analizzati, quella della *personalization* si osserva nel secondo gruppo di testi informativi, ossia quelli impostati sul format domanda-risposta (vedi Capitolo V, sottosezione V.2.2.). Nel corso del processo traduttivo si è prestata attenzione alla resa

tanto dello stile diretto e personale quanto del registro colloquiale-informale, apportando i dovuti accorgimenti laddove si ritenesse che il testo di partenza deviasse da questa impostazione (24) e laddove un aggiustamento alle convenzioni linguistiche della lingua italiana si ritenesse opportuno – ad esempio, passando dal pronome allocutivo neerlandese "u" ("Lei", seconda persona singolare formale) all'italiano "voi" (seconda persona plurale), più naturale (25), e mitigando l'uso eccessivo di forme allocutive dirette, inserendo delle soluzioni impersonali(26), compensando altrove laddove si ritenga che una forma più diretta (non presente nel testo di partenza) sia invece accettabile (27).

Esempi:

(22)	*euthanasie* i.p.v. *levensbeëindiging op verzoek*	*eutanasia* al posto di *interruzione della vita su richiesta*
		suicidio assistito al posto di *assistenza al suicidio*
		Olanda al posto di *Paesi Bassi*
		medico legale al posto di *medico settore*[5]
(23)	Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?	Chi può prendere decisioni cliniche al mio posto qualora non ne fossi (più) in grado?
(24)	automatische externe defibrillator (AED)	defibrillatore
(25)	Het kan voorkomen dat u zelf niet kunt beslissen over uw medische situatie.	Potreste trovarvi nella situazione di non poter decidere in prima persona in merito alla vostra situazione clinica.
(26)	U bent dus bijvoorbeeld wilsonbekwaam als u bewusteloos bent.	Ad esempio, si è considerati incapaci di intendere o di volere nel caso in cui ci si trovi in uno stato di incoscienza […]
(27)	Op tijd praten over wensen levenseinde	Affrontate il discorso per tempo

Passando all'atteggiamento nei confronti dei termini *culture-bound* presenti nel testo di partenza, si è deciso di optare per una strategia estraniante che rispondesse alla volontà di descrivere e spiegare la realtà giuridica straniera.

[5] Mentre all'interno del testo normativo si è scelto di utilizzare un termine più tecnico, che ricorre all'interno dei testi legislativi italiani (cfr. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*, pubblicato in G.U. del 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.), per i testi informativi si è deciso di utilizzare l'espressione più comunemente utilizzata in ambito non specialistico, ossia "medico legale". Tuttavia, è bene ricordare che, in base al contesto giuridico-puntuale, si dovrà stabilire a quale figura ci si sta riferendo tra medico settore/medico legale, anatomopatologo o patologo forense in funzione di perito.

In quest'ottica è stata adottata prevalentemente la soluzione traduttiva del prestito (*handhaving* in Grit 2010), quasi sempre affiancato da una traduzione linguistica (*leenvertaling* in Grit 2010) (28) e/o da perifrasi descrittivo-definitorie (*omschrijving of definiëring in de doeltaal* in Grit 2010) (29), nel tentativo di avvicinare il concetto forestiero al lettore, facilitandone la comprensione (mediante una sorta di neutralizzazione o addomesticazione parziale). Ancora una volta, dunque, si è dinnanzi alla coesistenza di tendenze estranianti e addomesticanti all'interno della medesima traduzione e al servizio di un unico *Skopos* traduttivo: produrre un testo che sia effettivamente informativo ed esplicativo agli occhi del suo ricevente.

Esempi:

(28)	zorgvuldigheidseisen	i cosiddetti requisiti di dovuta diligenza (*zorgvuldigheidseisen*)
	gemeentelijke lijkschowuer	medico legale del comune (*gemeentelijke lijkschouwer*)
	KNMG	Reale Associazione Medica Olandese (*Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst* – KNMG)
	euthanasieverklaring	richiesta scritta di eutanasia (*euthanasieverklaring*)
(29)	een wilsverklaring	una *wilsverklaring*, letteralmente "dichiarazione di volontà" (quella che in Italia conosciamo come DAT – dichiarazione anticipata di trattamento – o testamento biologico)
	behandelverbod	revocare il consenso ai trattamenti sanitari (*behandelverbod*)
	de regionale toetsingscommissies euthanasie	commissioni regionali di controllo che si occupano di verificare la corretta applicazione delle pratiche eutanasiche (*Regionale Toetsingscommissies Euthanasie*)

Ulteriori esempi della simbiosi di tendenze estranianti e addomesticanti sono, rispettivamente, l'aggiunta di aggettivi qualificativi di nazionalità (30) e complementi di luogo (31) facenti riferimento alla realtà olandese, contrapposti all'utilizzo di complementi di luogo relativi alla realtà italiana (32).

Esempi:

(30)	In de euthanasiewet staat dat […]	La legge **olandese** sull'eutanasia prevede che […]
(31) – (32)	Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Een patiënt kan dit vastleggen in een wilsverklaring.	**In Olanda** l'eutanasia può essere praticata solo su esplicita richiesta del paziente, il quale può mettere per iscritto la propria volontà sottoscrivendo una wilsverklaring, letteralmente "dichiarazione di volontà" (quella che **in Italia** conosciamo come DAT – dichiarazione anticipata di trattamento – o testamento biologico).

Come già accennato, uno degli accorgimenti apportati per meglio realizzare lo *Skopos* informativo è consistito nell'aggiunta di note del traduttore; esse, da un lato, avvertono il lettore del fatto che non è stato possibile tradurre tutti i testi esterni a cui viene rimandato (per cui la completezza e l'esaustività delle informazioni è in parte inevitabilmente compromessa, ma il fatto di mantenere i rimandi ipertestuali attivi dà la possibilità al lettore di completare la sua conoscenza dell'argomento tramite una ricerca personale) (33) e, dall'altro, riportano i link ai testi originali in modo da garantirne l'eventuale consultazione autonoma da parte del lettore (34). Il risultato finale è che il lettore viene messo al corrente del fatto che si trova dinnanzi a una traduzione, il che – come si è detto – potrebbe spingerlo ad avere un atteggiamento più critico e di riflessione nei confronti del testo.

Esempi:

(33) *[N.d.T.]* Per ragioni di completezza si è scelto di mantenere nel testo tradotto i rimandi a pagine web e brochure esterne che erano presenti nel testo originale, ma di cui la traduzione in italiano non è (al momento) disponibile. Pertanto, si auspica una traduzione delle stesse in altra sede.

(34) *[N.d.T.]* Il testo originale (*Euthanasie en de wet*) è stato consultato presso https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie in data 20/05/2018.

Infine, un aspetto legato alla combinazione linguistica neerlandese-italiano, che si collega con il summenzionato uso deittico degli aggettivi tipico della lingua neerlandese, è l'uso frequente in italiano dell'articolo determinativo con funzione deittica, che si oppone all'uso prevalente dell'articolo indeterminativo e all'omissione dell'articolo tipici della lingua neerlandese. Di conseguenza, durante il processo traduttivo si è optato, spesso in maniera automatica e naturale, per l'utilizzo dell'articolo determinativo (35) laddove nel testo di partenza era presente un indeterminativo o un'omissione.

Esempi:

(35)	Bij euthanasie dient **een** arts dodelijke medicijnen toe aan **een** patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden.	La pratica dell'eutanasia attiva volontaria prevede che **il** medico somministri un farmaco letale **al** paziente per porre fine al suo stato di sofferenza inalleviabile e insostenibile.
	De volgende voorbeelden vallen niet onder de euthanasiewet: *[nieuwe regel]* als **een** arts op verzoek van de patiënt een medische behandeling staakt; […]	Sono esclusi dall'ambito di applicazione legge olandese sull'eutanasia i casi in cui: *[a capo]* **il** medico interrompe il trattamento in corso su richiesta del paziente; […]

CONCLUSIONI

La presente tesi si pone come spunto per una ridefinizione del processo traduttivo in ambito giuridico, rovesciando la prospettiva che confina la traduzione giuridica a una mera operazione meccanica di *linguistic transcoding*. In questo senso, tanto la riflessione teorica sullo *status* e la pratica della traduzione in campo legale quanto la proposta di traduzione presentata e commentata vanno guardate con spirito di rivalutazione identitaria della figura del traduttore legale e della traduzione giuridica stessa come atto comunicativo all'insegna della mediazione culturale.

La regolamentazione della pratica eutanasica e delle istanze di fine vita è stata scelta come pretesto per avviare la discussione, in quanto esempio attuale di tematica che spinge le diverse culture giuridiche a guardarsi vicendevolmente per capire in che modo affrontare e disciplinare questo aspetto che va a toccare in maniera tanto diretta e controversa la vita della persona (e, in particolare, il suo termine). Ciò, da un lato, porta a riflettere sulla costante interazione osmotica tra la sfera giuridica "più astratta" – che tende a coinvolgere l'autorità legiferante e gli specialisti del diritto – e la sua "applicazione pratica" nella quotidianità della persona comune; dall'altro lato, questo sguardo vicendevole tra culture giuridiche, induce inevitabilmente a un processo di mediazione tra di esse, che si manifesta in singoli atti comunicativi interculturali all'interno della sfera legale volti allo scambio di informazioni: le traduzioni di testi appartenenti ad una cultura giuridica nel linguaggio giuridico dell'altra.

Attraverso l'analisi della traduzione giuridica in quanto tipologia di traduzione specialistica, scomponendola in tutti i suoi aspetti, prendendo in considerazione i principali fattori che la influenzano e caratterizzano, affrontandone le principali problematiche ed esponendo gli approcci e le strategie identificati dalla letteratura, si è delineata una visione globale di ciò in cui consiste la pratica traduttiva per il traduttore legale. Facendo questo, si è cercato di fornire degli spunti di riflessione che spingessero il lettore a guardare con sguardo critico alla traduzione giuridica, rivalutandola e riscoprendola come pratica di mediazione di un determinato testo, inteso come atto comunicativo completo e complesso, strutturato su più livelli e influenzato tanto dal macrocontesto giuridico-sociale quanto dal contesto puntuale-situazionale che ogni volta si manifesta in maniera diversa. Allo stesso modo, mediante il casus pratico di traduzione

giuridica presentato e commentato, si è dimostrato come ogni singola scelta traduttiva sia attuata alla luce di una determinata macro-strategia di traduzione adottata in riferimento all'intero testo di partenza – in quanto unità comunicativa inscindibile – e mirata a produrre un testo di arrivo – anch'esso costituente un'unità comunicativa inscindibile – che svolga una determinata funzione all'interno della nuova situazione comunicativa in cui si colloca. Nello specifico, si è voluto mettere a disposizione del legislatore-giurista italiano (e del lettore interessato ad approfondire l'argomento) una traduzione ragionata e debitamente spiegata della normativa olandese in materia di eutanasia, nella speranza che essa possa servire da strumento per una nuova interazione comunicativa all'interno della cultura giuridica d'arrivo.

In altre parole, la traduzione ivi presentata, oltre a esaurirsi in sé stessa, ha la funzione e il merito di porsi come strumento di mediazione culturale tra la cultura giuridica olandese e quella italiana, introducendo nel contesto giuridico italiano elementi linguistico-culturali inediti.

Tornando dunque al quesito iniziale, *fil rouge* di questa trattazione: come tradurre quando l'obiettivo è la mediazione culturale e lo scambio di conoscenze nella sfera giuridica? Come è emerso dalle traduzioni proposte e dal commento ad esse, è assolutamente prioritario rimodellare il linguaggio giuridico affinchè risponda ai requisiti di accuratezza, comprensibilità e trasparenza comunicativa, allontanandosi dal *legalese* e dirigendosi verso una lingua del diritto accessibile a tutti. Allo stesso tempo, è fondamentale guardare al testo giuridico da tradurre come a un'unità, evitando di focalizzarsi su un solo aspetto linguistico-testuale a scapito della visione di insieme dell'atto comunicativo, ma orientando le scelte traduttive verso il raggiungimento dello *Skopos* prefissatosi ovvero alla luce della funzione del testo tradotto nella specifica situazione comunicativa in cui si colloca. Infatti, è solo guardando all'atto traduttivo in ambito giuridico come a un'occasione di contatto e scambio tra le diverse culture giuridiche che si trovano ad interagire in una determinata situazione comunicativa, che risulta evidente come esso costituisca un vero e proprio atto comunicativo di mediazione culturale nel meccanismo della legge.

BIBLIOGRAFIA

CHROMÁ, M. (2011). Synonymy and polysemy in legal terminology and their applications to bilingual and bijural translation. *Research in Language*, *9*(1), pp. 31–50. Consultato il 29/04/2018, presso http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_9580/c/v10015-011-0004-2.pdf.

DE GROOT, G.R. (1996). Het vertalen van juridische informatie. In *Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking*, 53, pp. 1–77. Deventer: Kluwer.

DEMURTAS, D. (2008). *Scelte di fine vita* (Tesi di laurea in Biologia, Università degli Studi di Cagliari; vincitrice del Premio di laurea UAAR 2010). Consultata presso https://www.uaar.it/uaar/premio-laurea-uaar/2010/demurtas-finevita.pdf, il 20/04/2018.

GRIT, D. (2010). De vertaling van realia. In Naaijkens et al. (a cura di), *Denken over vertalen*, pp. 225–234. Nijmegen: Vantilt.

GUALDO, R. (2009). Linguaggi specialistici. In *Enciclopedia Treccani online*. Consultato il 15/06/2018, presso http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggi-specialistici_%28XXI-Secolo%29/.

HARVEY, M. (2002). What's so Special about Legal Translation? *Meta*, *XLVII*(2), pp. 177–185. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal.

KATAN, D. (1997). L'importanza della cultura nella traduzione. In M. Ulrych (a cura di), *Tradurre. Un approccio multidisciplinare*, pp. 31–74. Torino: UTET.

LOIACONO, R. (2011). Il trattamento dei nomi propri nella traduzione di documenti giuridici tra l'italiano e l'inglese". *inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II*. Consultato il 15/05/2018, presso http://www.intralinea.org/specials/article/1799.

MARTIN, W. E TEN PAS, E. (1991). Subtaal en lexicon. *Spektator*, *20-3*(4), pp. 361–375.

NORD, C. (1997). *Translating as a purposeful activity: Functionalist approaches explained*. Manchester: St. Jerome.

RALLI, N. (2009). Terminografia e comparazione giuridica: metodo, applicazioni e problematiche chiave. *inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation I*. Consultato il 15/05/2018, presso http://www.intralinea.org/specials/article/1727.

PAOLUCCI, S. (2013). Strategia estraniante e strategia addomesticante nella traduzione dei testi giuridici, *Linguistica LIII(2): (Zwischen) Sprache und Recht/(Entre) la langue et le droit*, *53*(2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete/Presses scientifiques de la Faculté des Lettres. Consultato il 18/06/2018, presso https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/634.

REGA, L. (2006). Riflessioni sulla traduzione giuridica tedesco-italiano-tedesco. In G. Benelli e G. Tonini (a cura di), *Studi in ricordo di Carmen Sánchez Montero*, II, pp. 401–420. Trieste: Centro Stampa del Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione.

ŠARČEVIĆ, S. (1997). *New approach to legal translation*. The Hague: Kluwel Law International.

ŠARČEVIĆ, S. (2000). Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach. In *Legal translation: history, theory/ies and practice*, International Colloquium University of Geneva, 17–19 February. Consultato il 27/05/2018, presso http://www.tradulex.com/Actes2000/sarcevic.pdf.

SAUER, C. (1992). LSP-Slalom of over het vertalen van vakteksten. In T. Hermans et al. (a cura di), *Handelingen Elfde Colloquium Neerlandicum*, pp. 173–192. Utrecht: IVN. Consultato il 06/05/2018, presso https://www.dbnl.org/tekst/_han001199101_01/_han001199101_01_0015.php.

SNEL TRAMPUS, R. D. (1989). *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano: Aspetti e problemi*. Trieste: Edizioni Italo Svevo.

SNEL TRAMPUS, R. D. (1991). Het vertalen van vaktaal, in het bijzonder van juridische teksten. In T. Hermans et al. (a cura di), *Handelingen Elfde Colloquium Neerlandicum*, pp. 193–206. Consultato il 06/05/2018, presso http://www.dbnl.org/tekst/_han001199101_01/_han001199101_01_0016.php.

TURNBULL, J. (2014). Expert to layman communication: legal information and advice on the internet. In Bhatia, V. K., Garzone, G., Salvi, R., Tessuto, G. & Williams, C. (a cura di), *Language and Law in Professional Discourse: Issues and Perspectives*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

WIESMANN, E. (2011). La traduzione giuridica tra teoria e pratica. *inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II*. Consultato il 06/05/2018, presso http://www.intralinea.org/specials/article/1798.

SITOGRAFIA

Burgerlijk Wetboek, boek VII, titel VII, afdeling 5, art. 446. Consultato il 16/05/2018, da http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7.

Causa di non punibilità. (n.d.). *Dizionario Giuridico Brocardi online*. *Brocardi.it/dizionario/*. Consultato il 13/06/2018, da https://www.brocardi.it/dizionario/5269.html.

Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n.477), libro VII, titolo II, capo III, art. 497. Consultato il 10/07/2018, da https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iii/art497.html.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*, pubblicato in G.U. del 12 ottobre 1990, n. 239, S.O. Consultato il 29/05/2018, da http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf.

Dittologia. (n.d.). *Vocabolario Treccani online*. *Treccani.it/vocabolario/*. Consultato il 02/07/2018, da http://www.treccani.it/vocabolario/dittologia.

Governo Italiano, Ministero dell'Interno. (2003, 15 gennaio). Dipartimento per gli affari interni e territoriali. *Gettoni di presenza – Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione – Art. 82, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000*. Consultato il 15/06/2018, da https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/12588.

Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri. (n.d.). Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali. *Trattamento delle salme e sepoltura*. Consultato il 10/06/2018, da http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/sepolture.html.

Habeas corpus. (n.d.). *Vocabolario Treccani online*. *Treccani.it/vocabolario/*. Consultato il 10/07/2018, da http://www.treccani.it/vocabolario/habeas-corpus.

InterActive Terminology for Europe (IATE). *Terminology database, version 1.18*. Consultato il 14/07/2018, da http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load.

Ipertesto. (n.d.). *Enciclopedia Treccani online*. *Treccani.it/enciclopedia/*. Consultato il 3/08/2018, da http://www.treccani.it/enciclopedia/ipertesto/.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). (2017, 3 aprile). *Trasmissione online dei certificati di accertamento del decesso*. Consultato il 07/06/2018, da https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50573.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (a cura di). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. Consultata il 07/06/2018, da http://www.gazzettaufficiale.it/home.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. (n.d.). *Euthanasie*. Consultato il 22/05/2018, da https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/euthanasie.htm.

Legge 22 dicembre 2017, n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, pubblicata in G.U. Serie Generale del 16 gennaio 2018, n. 12. Consultata il 05/05/2018, da http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg.

Overheid.nl. (n.d.). *Over deze site*. Consultato il 17/67/2018, da https://www.overheid.nl/over-deze-site/.

Pro forma. (n.d.). *Vocabolario Treccani online*. *Treccani.it/vocabolario/*. Consultato il 10/07/2018, da http://www.treccani.it/vocabolario/pro-forma/.

Procuratore della Repubblica. (n.d.). *Dizionario Giuridico Brocardi online*. *Brocardi.it/dizionario/*. Consultato il 10/06/2018, da https://www.brocardi.it/dizionario/5269.html.

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. (1863). Dal 1101 al 1628, volume sesto. Torino: Dalla Stamperia Reale. Consultato il 14/06/2018, da https://books.google.nl/books?id=6jAyAAAAIAAJ&hl=it&source=gbs_navlinks_s.

Redazione Altalex. (2015, 16 febbraio). *Certificato di accertamento del decesso: trasmissione telematica all'Inps: INPS, circolare 13/02/2015 n° 33*. Consultato il 07/06/2018, da http://www.altalex.com/documents/leggi/2015/02/16/certificato-di-accertamento-del-decesso-trasmissione-telematica-all-inps.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2012 della Commissione del 17 ottobre 2012, pubblicato in G.U. Serie Speciale del 20 dicembre 2012, n. 100. Consultato il 03/06/2018, da http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20121220&numeroGazzetta=100&tipoSerie=S2&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=3&estensione=pdf&edizione=0.

Rijksoverheid.nl. (n.d.). *Euthanasie en de wet*. Consultato il 20/05/2018, da https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie.

Rijksoverheid.nl. (n.d.). *Hoe stel ik een wilsverklaring op?* Consultato il 20/05/2018, da https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen.

Rijksoverheid.nl. (n.d.). *Over Rijksoverheid.nl*. Consultato il 17/06/2018, da https://www.rijksoverheid.nl/over-rijksoverheid-nl.

Rijksoverheid.nl. (n.d.). *Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?* Consultato il 20/05/2018, da https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsonbekwaamheid.

Rijksoverheid.nl. (n.d.). *Wie kan om euthanasie vragen?* Consultato il 20/05/2018, da https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wie-kan-om-euthanasie-vragen.

Servizio Studi del Senato. (2006). *XV Legislatura: La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)*, Dossier n. 60, Bracco M. (a cura di). Consultato il 27/05/2018, da https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737913.pdf.

Van Dale. (n.d.). *Groot woordenboek hedendaags Nederlands* (onlineversie). Consultato da http://uu.vandale.nl.proxy.library.uu.nl/zoeken/zoeken.do.

Van Dale. (n.d.). *Groot Woordenboek van de Nederlandse taal* (onlineversie). Consultato da http://uu.vandale.nl.proxy.library.uu.nl/zoeken/zoeken.do.

Van Dale. (n.d.). *Online professioneel Italiaans* (onlineversie). Consultato da http://uu.vandale.nl.proxy.library.uu.nl/zoeken/zoeken.do.

Wet van 12 april 2001, *Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding*. pubblicata in *Stb*. del 26 aprile 2001, n. 194. Consultata il 05/05/2018, da http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2014-02-15.

Wet van 7 maart 1991, *Wet op de lijkbezorging*, pubblicata in *Stb*. n. 130. Consultata il 16/05/2018, da http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2015-07-01.

Wet van 7 september 2010, *Wet verklaringen van overlijden BES*, pubblicata in Stb. del 1° ottobre 2010, n. 405. Consultata il 16/05/2018, da http://wetten.overheid.nl /BWBR0028199/2011-10-04.

Wetboek van Strafrecht BES, boek II, titel XIX, art. 306–307. Consultato il 16/05/2018, da http://wetten.overheid.nl/BWBR0028570/2017-03-01#BoekTweede.

Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIX, art. 293–294. Consultato il 16/05/2018, da http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-05-01#BoekTweede.